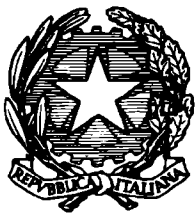


GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 5 gennaio 2008

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

AVVISO AGLI ABBONATI

Dall'8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (di colore rosso) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (numero 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

S O M M A R I O

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 giugno 2007, n. 0185/Pres.

Legge regionale n. 4/2005, art. 22. Regolamento per la concessione di contributi straordinari per gli investimenti di impianto e le spese di funzionamento a favore delle Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali (ASDI). Approvazione di modifiche ed integrazioni..... Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 giugno 2007, n. 0187/Pres.

Legge regionale n. 16/2006, art. 27. Regolamento per la concessione di contributi ai comuni della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ricompresi nei territori classificati montani, per la progettazione e la realizzazione dei piani di insediamento produttivo agricolo. Approvazione..... Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 giugno 2007, n. 0188/Pres.

Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali. Approvazione modifiche.... Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 giugno 2007, n. 0190/Pres.

Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione ai prestatori di attività professionali ordinistiche e non ordinistiche di finanziamenti per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (interventi in materia di professioni). Approvazione modifiche.... Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 giugno 2007, n. 0191/Pres.

Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per l'esercizio dell'attività professionale da parte di prestatori di attività professionali ordinistiche e non ordinistiche fisicamente svantaggiati, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (interventi in materia di professioni). Approvazione modifiche..... Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 giugno 2007, n. 0192/Pres.

Regolamento per la concessione ai professionisti di incentivi per l'avvio di forme associate o societarie tra soggetti che esercitano la medesima o diverse professioni ai sensi dell'art. 11, della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (interventi in materia di professioni). Approvazione modifiche..... Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 giugno 2007, n. 0193/Pres.

Modifiche al Regolamento per l'attuazione da parte delle province degli interventi previsti dai Piani di gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale ai sensi dell'art. 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, emanato con decreto del Presidente della Regione 7 agosto 2006, n. 0237/Pres. Approvazione..... Pag. 11

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 16 agosto 2007, n. 24.

Modifiche alla legge regionale 12 agosto 2005, n. 13 «Disciplina del regime di deroga previsto dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 «Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'art. 9 della direttiva comunitaria 79/409/CEE» e della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio»..... Pag. 15

LEGGE REGIONALE 16 agosto 2007, n. 25.

Disposizioni regionali in materia di parto fisiologico indolore..... Pag. 17

LEGGE REGIONALE 16 agosto 2007, n. 26.

Modifica alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, «Norme per la tutela dell'ambiente» e successive modificazioni, ai fini della attuazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 «Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento» ... Pag. 17

LEGGE REGIONALE 16 agosto 2007, n. 27.

Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2006..... Pag. 18

LEGGE REGIONALE 16 agosto 2007, n. 28.

Assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2007 e pluriennale 2007-2009... Pag. 22

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO REGIONALE 21 giugno 2007, n. 7.

Regolamento di attuazione della legge regionale 10 agosto 2006, n. 9 (Disposizioni in materia di formazione nell'apprendistato)..... Pag. 23

REGOLAMENTO REGIONALE 23 luglio 2007, n. 8.

Regolamento del Forum regionale per le politiche giovanili..... Pag. 25

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 giugno 2007, n. 0185/Pres.

Legge regionale n. 4/2005, art. 22. Regolamento per la concessione di contributi straordinari per gli investimenti di impianto e le spese di funzionamento a favore delle Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali (ASDI). Approvazione di modifiche ed integrazioni.

(Pubblicato nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 29 giugno 2007)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 11 novembre 1999, n. 27, denominata «Per lo sviluppo dei Distretti industriali» e successive modifiche;

Visto in particolare l'art. 12-bis, comma 2, della citata legge regionale n. 27/1999, come introdotto dall'art. 22 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/1999, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), ai sensi del quale «con regolamento regionale si determinano le modalità di concessione dei contributi straordinari per gli investimenti di impianto e le spese di funzionamento» delle Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali;

Visto il decreto del Presidente della Regione 8 luglio 2005, n. 0225/Pres., pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione n. 31 del 3 agosto 2005, con il quale è stato emanato il «Regolamento per la concessione di contributi straordinari per gli investimenti di impianto e le spese di funzionamento a favore delle Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali (ASDI)»;

Visto il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («*de minimis*») pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie L - n. 379 del 28 dicembre 2006;

Tenuto conto che il citato decreto del Presidente della Regione n. 0225/2005, prevede all'art. 3 l'applicazione delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore («*de minimis*»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea - serie L - n. 10 del 13 gennaio 2001;

Considerato che il citato regolamento (CE) 69/2001 non è più in vigore dal 1° gennaio 2007, pur continuando ad applicarsi per un periodo transitorio di sei mesi ai regimi di aiuto *de minimis* da esso disciplinati;

Ritenuto necessario modificare il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0225/2005, con particolare riferimento agli artt. 3, 4, 7 e 10 al fine di adeguarlo alla sopra citata normativa comunitaria del regolamento (CE) 1998/2006;

Ritenuto pertanto di disporre le suddette modifiche agli artt. 3, 4, 7 e 10 del menzionato regolamento, come riportate nel testo allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 concernente «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso»;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 8 giugno 2007, n. 1386;

Decreta:

1. Sono approvate, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche e integrazioni al «Regolamento per la concessione di contributi straordinari per gli investimenti di impianto e le spese di funzionamento a favore delle Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali (ASDI)», emanato con decreto del Presidente della Regione 8 luglio 2005, n. 0225/Pres., nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni quali modifiche ed integrazioni a regolamento della Regione.

3. Il presente decreto è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

Modifiche ed integrazioni al «Regolamento per la concessione di contributi straordinari per gli investimenti di impianto e le spese di funzionamento a favore delle Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali (ASDI)» emanato con decreto del Presidente della Regione 8 luglio 2005, n. 0225/Pres.

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 3

del decreto del Presidente della Regione 8 luglio 2005, n. 0225/Pres.

1. L'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 8 luglio 2005, n. 0225/Pres., è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Regime di aiuto*). — 1. I contributi sono concessi secondo la regola «*de minimis*» di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («*de minimis*»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie L - n. 379 del 28 dicembre 2006.

2. Ai sensi dell'art. 2 del citato regolamento (CE) 1998/2006, l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* accordati ai singoli beneficiari non può superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.»

Art. 2.

Modifiche al comma 2 dell'art. 4

del decreto del Presidente della Regione n. 0225/2005

1. Al comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 0225/2005, sono apportate le seguenti modifiche:

a. la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante qualsiasi altro aiuto *de minimis* ricevuto nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso»;

b. dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) attestazione contenente l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante in riferimento alla dichiarazione di cui alla lettera c)».

Art. 3.

Sostituzione del comma 1 dell'art. 7

del decreto del Presidente della Regione n. 0225/2005

1. Il comma 1 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0225/2005 è sostituito dal seguente:

«1. All'atto della concessione del contributo ai fini della verifica del rispetto del limite *de minimis* previsto all'art. 3, comma 2, la Direzione centrale competente richiede una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante qualsiasi altro aiuto *de minimis* ricevuto nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.»

Art. 4.

Aggiunta al comma 1 dell'art. 10

del decreto del Presidente della Regione n. 0225/2005

1. Al comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 0225/2005 sono aggiunte, in fine le parole: «e resta in vigore, relativamente al regime di aiuto «*de minimis*» da esso disciplinato, nei limiti di cui all'art. 5, paragrafo 3 e di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1998/2006».

Art. 5.*Norma transitoria*

1. Ai procedimenti in corso all'entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi il Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («*de minimis*»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea - serie L - n. 10 del 13 gennaio 2001, nei limiti di quanto previsto dall'art. 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1998/2006 e fermo restando che gli aiuti *de minimis* concessi dopo il 30 giugno 2007 rispettano le condizioni fissate dal regolamento (CE) n. 1998/2006.

Art. 6.*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua applicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il *Presidente*: ILLY

07R0475

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 giugno 2007, n. 0187/Pres.

Legge regionale n. 16/2006, art. 27. Regolamento per la concessione di contributi ai comuni della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ricompresi nei territori classificati montani, per la progettazione e la realizzazione dei piani di insediamento produttivo agricolo. Approvazione.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 28 dell'11 luglio 2007)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 27, comma 3, della legge regionale 10 agosto 2006, n. 16, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi a favore dei comuni della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ricompresi nei territori classificati montani, per la progettazione e realizzazione di piani di insediamento produttivo agricolo, nella misura del 100 per cento della spesa relativa alla progettazione, alla realizzazione delle infrastrutture, ai frazionamenti dei terreni e alle spese notarili, e dei costi per l'acquisizione delle aree;

Visto l'art. 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso», secondo il quale i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale e gli Enti regionali devono attenersi per la concessione di nuovi incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge;

Visto il testo regolamentare in merito predisposto dalla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna;

Preso atto della valutazione positiva espressa sul medesimo dal Consiglio delle autonomie locali con processo verbale n. 32/2007, nella riunione del 6 giugno 2007;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1448 del 14 giugno 2007;

Decreta:

1. E' approvato il «Regolamento per la concessione di contributi ai comuni della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ricompresi nei territori classificati montani, finalizzati alla formazione di piani di insediamento produttivo agricolo ai sensi dell'art. 27, della legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 (Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

Regolamento per la concessione di contributi ai comuni della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ricompresi nei territori classificati montani, per la progettazione e la realizzazione dei piani di insediamento produttivo agricolo in esecuzione dell'art. 27 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 (Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane).

Art. 1.*Finalità*

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri per la concessione di contributi per la progettazione e la realizzazione dei piani di insediamento produttivo agricolo, in esecuzione dell'art. 27 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 (Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane) a favore dei comuni ricompresi nei territori classificati montani dalla normativa regionale vigente.

Art. 2.*Modalità di presentazione delle domande*

1. Le domande di contributo sono presentate al servizio competente della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, entro il termine perentorio del 1° marzo di ciascun anno.

2. Le domande sono corredate della seguente documentazione:

a) relazione tecnico illustrativa che descrive dettagliatamente l'area oggetto dell'intervento proposto, la realtà agronomica e fondiaria, gli obiettivi perseguiti nelle materie agricole ed economica e la previsione di organizzazione delle aree; essa, inoltre, illustra gli aspetti urbanistici correlati all'approvazione del piano, gli aspetti ambientali e paesaggistici e contiene l'indicazione delle infrastrutture da realizzarsi, il cronoprogramma dell'intervento ed il preventivo di spesa. In particolare sono indicati l'estensione della superficie considerata, il numero delle particelle ricomprese, il numero degli intestatari interessati e l'eventuale quota percentuale di partecipazione volontaria alla spesa da parte del comune richiedente;

b) deliberazione dell'organo competente del comune concernente l'avvio del procedimento di formazione del piano, l'assunzione dell'eventuale partecipazione volontaria alla spesa ritenuta ammissibile e l'autorizzazione a presentare domanda di contributo.

Art. 3.*Criteri di concessione dei contributi*

1. È attribuita priorità alle domande di concessione dei contributi che presentano il punteggio più elevato ottenuto dalla somma dei valori, arrotondati alla seconda cifra decimale, ricavati sulla base dei seguenti indicatori esistenti alla data di presentazione della domanda:

a) estensione del piano di insediamento produttivo agricolo: valore del numero di ettari di superficie interessata;

b) frammentazione della proprietà: valore del numero di particelle per unità di superficie (ettaro) ricomprese nel piano;

c) polverizzazione della proprietà: valore del numero di intestatari per unità di superficie (ettaro), interessati dal piano;

d) compartecipazione alla spesa da parte del comune richiedente: dieci volte il valore della quota percentuale di partecipazione alla spesa ammissibile a contributo.

2. In caso di parità di punteggio vale l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

3. Non possono essere finanziati piani di comuni che non hanno concluso analoghi interventi già finanziati ai sensi del presente regolamento.

Art. 4.*Modalità di concessione dei contributi*

1. La graduatoria delle domande di contributo pervenute entro il termine di cui all'art. 2, che attuano gli obiettivi prefissati dalla legge regionale n. 16/2006, è approvata annualmente e resta valida fino al 31 dicembre dello stesso anno.

2. Il contributo è concesso nella misura del cento per cento della spesa ritenuta ammissibile nel limite massimo fissato al comma 2 dell'art. 5, salvo quanto previsto alla lettera d) del comma 1 dell'art. 3.

3. Qualora una domanda non possa essere interamente finanziata per insufficienza di risorse disponibili, la stessa può essere accolta con l'assunzione da parte del comune richiedente della restante spesa non finanziabile; in caso contrario, si procede allo scorrimento della graduatoria con le medesime modalità.

4. Le ulteriori risorse finanziarie eventualmente disponibili nel corso dell'anno, sono destinate prioritariamente alla copertura della quota assunta dal comune, ai sensi del comma 3.

5. Le domande non finanziate per carenza di risorse rimangono comunque in graduatoria e sono finanziate nell'ordine, nel caso di sopravvenuta disponibilità di risorse finanziarie.

Art. 5.*Spese ammissibili*

1. Sono ammissibili a contributo le spese, comprensive dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) qualora questa rappresenti un costo, per:

- a) studi di fattibilità e progettazione;
- b) acquisizione di aree;
- c) spese connesse alla realizzazione di infrastrutture;
- d) spese tecniche generali per espropriazioni, vulture e trascrizioni, nonché eventuali spese notarili;
- e) spese per imposte, tasse e diritti conseguenti l'acquisizione delle aree e la loro trascrizione.

2. La spesa massima ammissibile riferita alle tipologie di cui al comma 1, è determinata in 34.000,00 euro per ettaro.

Art. 6.*Modalità di erogazione e rendicontazione*

1. L'erogazione dei contributi avviene in via anticipata, secondo le seguenti modalità:

- a) acconto del 10% della spesa ritenuta ammissibile, a seguito dell'adozione del piano di insediamento produttivo agricolo, da parte dell'organo competente del comune;
- b) saldo del contributo a seguito dell'approvazione del piano da parte dell'organo competente del comune ed alla pubblicazione del relativo avviso nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. Per la rendicontazione delle spese effettuate si applica l'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

3. Le spese ammesse a contributo sono rendicontate entro sei anni dalla data del decreto di concessione del contributo, fatta salva la possibilità di proroghe richieste dal comune per giustificati motivi, per un periodo complessivo comunque non superiore ad ulteriori sei anni.

Art. 7.*Declaratoria di decadenza*

1. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 3 dell'art. 6, il servizio competente procede alla revoca del contributo ed al recupero delle somme erogate.

2. In caso di revoca, possono essere riconosciute all'ente le spese documentate e relative ad interventi dichiarati funzionali dal responsabile del procedimento del comune.

Art. 8.*Cumulabilità*

1. È ammessa la cumulabilità di contributi per le finalità di cui al presente regolamento; in tal caso, la somma non deve superare la spesa ammissibile di cui all'art. 5, comma 2.

Art. 9.*Norma transitoria*

1. In sede di prima applicazione, le domande di cui all'art. 2 sono presentate entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 10.*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

07R0502

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 giugno 2007, n. 0188/Pres.

Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali. Approvazione modifiche.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 27 del 4 luglio 2007)

IL PRESIDENTE

Visto il combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 3 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come sostituito dall'art. 6 della legge regionale 17 febbraio 2004, n. 4 che prevede che con il Regolamento di organizzazione, da emanarsi con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della giunta regionale, secondo i principi e i criteri di cui all'art. 3-bis della legge regionale medesima, previo confronto con le organizzazioni sindacali nonché nel rispetto di quanto demandato alla contrattazione collettiva, l'Amministrazione regionale disciplina le materie previste dai suddetti commi 2 e 3;

Visto il proprio decreto di data 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., con il quale è stato approvato il «Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali»;

Visti i propri decreti di data 21 aprile 2005, n. 0110/Pres. e di data 23 maggio 2006 n. 0159/Pres., con i quali sono state apportate delle modifiche al suddetto regolamento;

Ravvisata l'opportunità di operare talune ulteriori modificazioni e integrazioni al regolamento riferite, in particolare, alla collocazione della Direzione centrale Avvocatura regionale, nell'ambito delle strutture della Presidenza della Regione, alla procedura di approvazione del Piano triennale e Piano operativo;

Visto il CCRL del personale del Comparto unico - Area dipendenti regionali non dirigenti - Quadriennio giuridico 1998-2001, stipulato in data 14 marzo 2005 e, in particolare, l'art. 26 con il quale si è istituita un'area contrattuale denominata «Area forestale»;

Ravvisata la necessità, in esito alle disposizioni contrattuali sopra richiamate, di prevedere una specifica dotazione organica per la suddetta Area forestale;

Ritenuto altresì di procedere ad una riduzione complessiva della dotazione organica pari al cinque per cento;

Esperito, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge regionale 18/1996, come sostituito dall'art. 6 della legge regionale n. 4/2004, il confronto con le Organizzazioni sindacali e la Rappresentanza sindacale unitaria dei dipendenti regionali in data 11 aprile 2007 in ordine al documento recante «Modifiche al Regolamento di organizzazione

dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come modificato con decreto del Presidente della Regione 21 aprile 2005, n. 0110/Pres. e con decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2006, n. 0159/Pres.»;

Visto il processo verbale della giunta regionale del giorno 13 aprile 2007, n. 879;

Vista la nota dell'assessore all'organizzazione, personale e sistemi informativi di data 3 maggio 2007, n. prot. 1097, con la quale si è trasmesso il suddetto documento alla Segreteria generale del Consiglio regionale ai fini dell'acquisizione, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale n. 18/1996, del parere della competente Commissione consiliare;

Atteso che il termine posto al Consiglio regionale per la formulazione del parere stesso risulta decorso con conseguente possibilità, pertanto, di procedere, a prescindere da detto parere, ai sensi del disposto di cui all'art. 3, comma 4, secondo periodo, della legge regionale n. 18/1996, come sostituito dall'art. 6 della legge regionale n. 4/2004;

Ritenuto di procedere alle modifiche al Regolamento di organizzazione sopra evidenziate;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale del giorno 14 giugno 2007, n. 1449;

Decreta:

1. Sono approvate le modifiche al «Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni quali modifiche a Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

ILLY

Modifiche al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come modificato con decreto del Presidente della Regione 21 aprile 2005, n. 0110/Pres. e con decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2006, n. 0159/Pres.

Art. 1.

*Modifica all'art. 7-bis
del decreto del Presidente della Regione 0277/Pres./2004*

1. All'art. 7-bis, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Alla lettera a), punto 2) dell'art. 7-bis, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-bis) Avvocatura della Regione (equiparata a direzione centrale)».

b) Alla lettera b) il punto 5 è soppresso.

Art. 2.

*Modifica dell'art. 14
del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004*

1. All'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres/2004 sono apportate le seguenti modifiche.

a) il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. Il Piano triennale regionale è adottato dal Comitato di direzione e approvato dalla giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione o dell'Assessore delegato, entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione da parte del Consiglio regionale.

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Il Piano operativo è approvato dalla giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione o dell'Assessore delegato, entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione da parte del Consiglio regionale.».

Art. 3.

*Modifica dell'art. 34
del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004*

1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 34 è sostituita dalla seguente:

«a) adotta il Piano strategico e il Piano triennale regionale;».

Art. 4.

*Sostituzione dell'allegato B
del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004*

1. L'Allegato B del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres/2004 è sostituito dal seguente:

(Omissis).

Visto, il Presidente: ILLY

07R0485

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 giugno 2007, n. 0190/Pres.

Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione ai prestatori di attività professionali ordinarie e non ordinarie di finanziamenti per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (interventi in materia di professioni). Approvazione modifiche.

(Pubblicato nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 29 giugno 2007)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale n. 13 del 22 aprile 2004 e successive modificazioni ed integrazioni concernente «Interventi in materia di professioni»;

Visto, in particolare, l'art. 9 della medesima legge regionale il quale prevede che l'Amministrazione regionale conceda finanziamenti per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale;

Visto il «Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione ai prestatori di attività professionali ordinarie e non ordinarie di finanziamenti per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni)», emanato con proprio decreto 11 novembre 2004, n. 0373/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto di apportare ulteriori modifiche al predetto regolamento recependo le richieste più ricorrenti formulate dai professionisti, dopo una valutazione sulla pertinenza ed opportunità delle medesime;

Tenuto conto, inoltre, del decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006 - Testo coordinato con le modifiche apportate in sede di conversione dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006 che all'art. 1, comma 1, lettera b), abroga le disposizioni che vietavano ai professionisti di svolgere, anche parzialmente, pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali;

Richiamato, infine, il Regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 che detta nuove disposizioni in materia di aiuti di importanza minore («*de minimis*») nei quali rientrano pure gli incentivi previsti dalla legge regionale n. 13/2004;

Visto il testo recante le modifiche al Regolamento in parola come predisposto dalla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca;

Atteso che, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 13/2004, in merito al contenuto dei Regolamenti di esecuzione della legge medesima deve essere sentita la competente Commissione consiliare;

Constatato che, per quanto concerne le predette modifiche regolamentari, la Commissione consiliare ha espresso parere favorevole, giusta verbale di data 15 giugno 2007;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1499 di data 22 giugno 2007

Decreta:

1. Sono approvate le modifiche al «Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione ai prestatori di attività professionali ordinistiche e non ordinistiche di finanziamenti per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni)», emanato con decreto del Presidente della Regione 0373/Pres./2004 e sue successive modificazioni ed integrazioni, nel testo allegato ai presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare dette disposizioni quali modifiche a Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

Modifiche al regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione ai prestatori di attività professionali ordinistiche e non ordinistiche di finanziamenti per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), emanato con decreto del Presidente della Regione 11 novembre 2004, n. 0373/Pres., e modificato con decreto del Presidente della Regione 29 giugno 2005, n. 210/Pres.

Art. 1.

*Modifica all'art. 3
del decreto del Presidente della Regione n. 0373/Pres./2004*

1. La lettera *h)* del comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 0373/Pres/2004 come modificato dal decreto del Presidente della Regione 0210/Pres/2005, è sostituita dalla seguente:

«*h)* non superano i quarantacinque anni di età alla data di inizio dell'attività, ovvero nell'ipotesi in cui superano i quarantacinque anni di età, risultino essere iscritti nelle liste di mobilità».

Art. 2.

*Modifica all'art. 4
del decreto del Presidente della Regione n. 0373/Pres./2004*

1. Dopo la lettera *d)* del comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 0373/Pres/2004 sono aggiunte le seguenti:

«*d-bis)* spese per l'acquisto di testi il cui contenuto sia strettamente pertinente all'attività esercitata;

d-ter) spese di pubblicità a carattere informativo.».

Art. 3.

*Modifica all'art. 6
del decreto del Presidente della Regione n. 0373/Pres./2004*

1. L'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 0373/Pres/2004 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. — 1. I contributi concessi hanno natura di aiuti *de minimis* ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (*de minimis*), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie L - n. 379/5 del 28 dicembre 2006.».

Art. 4.

*Modifica all'art. 7
del decreto del Presidente della Regione n. 0373/Pres./2004*

1. Dopo la lettera *e)* del comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 0373/Pres./2004 è aggiunta la seguente:

«*e-bis)* dichiarazione in termini sintetici, resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, relativa a qualsiasi altro aiuto «*de minimis*» ricevuto nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.».

Art. 5.

*Modifica all'art. 8
del decreto del Presidente della Regione 0373/Pres./2004*

1. Il comma 6 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 0373/Pres./2004 è sostituito dal seguente:

«6. Una volta verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione del contributo l'ufficio competente richiede al soggetto che ha presentato la relativa domanda una dichiarazione, resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, per accertare le condizioni relative all'applicazione, nell'esercizio finanziario in corso alla data di ricevimento della richiesta di contributo e nei due esercizi finanziari precedenti, del regime *de minimis* ai sensi della normativa comunitaria in materia, di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006.

La dichiarazione di cui al presente comma deve altresì contenere l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria in materia.

Il superamento dei massimali fissati per la concessione di aiuti «*de minimis*» dall'art. 2, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 impedisce la concessione degli incentivi».

Art. 6.

*Modifica all'art. 9
del decreto del Presidente della Regione n. 0373/Pres./2004*

1. Al comma 2 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 0373/Pres/2004 come modificato dal decreto del Presidente della Regione 0210/Pres/2005 le parole «10.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «15.000,00 euro».

Art. 7.

*Modifica all'art. 10
del decreto del Presidente della Regione n. 0373/Pres./2004*

1. Al comma 3 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 0373/Pres./2004 le parole «unitamente ad una nuova dichiarazione riguardante eventuali aiuti «*de minimis*» allo stesso concessi» sono soppresse.

Art. 8.

*Modifica all'art. 14
del decreto del Presidente della Regione n. 0373/Pres./2004*

1. La lettera *a*) del comma 1 dell'art. 14 è soppressa.

Art. 9.

Disposizione transitoria

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo per i quali, alla stessa data, non sia ancora emanato il provvedimento di concessione.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° luglio 2007.

Visto, il Presidente: ILLY

07R0476

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 giugno 2007, n. 0191/Pres.

Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per l'esercizio dell'attività professionale da parte di prestatori di attività professionali ordinistiche e non ordinistiche fisicamente svantaggiati, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (interventi in materia di professioni). Approvazione modifiche.

(Pubblicato nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 29 giugno 2007)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale n. 13 del 22 aprile 2004 e successive modificazioni ed integrazioni concernente «Interventi in materia di professioni»;

Visto, in particolare, l'art. 10, comma 2, della medesima legge regionale il quale prevede che l'amministrazione regionale conceda finanziamenti per l'esercizio dell'attività professionale a soggetti fisicamente svantaggiati;

Visto il «Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per l'esercizio dell'attività professionale da parte di prestatori di attività professionali ordinistiche e non ordinistiche fisicamente svantaggiati, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni)», emanato con proprio decreto 11 novembre 2004, n. 0375/Pres.;

Ritenuto di apportare modifiche al predetto Regolamento recependo le richieste più ricorrenti formulate dai professionisti, dopo una valutazione sulla pertinenza ed opportunità delle medesime;

Tenuto conto, inoltre, del decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006 - Testo coordinato con le modifiche apportate in sede di conversione dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006 che all'art. 1, comma 1, lettera *b*) abroga le disposizioni che vietavano ai professionisti di svolgere, anche parzialmente, pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali;

Richiamato, infine, il Regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 che detta nuove disposizioni in materia di aiuti di importanza minore («*de minimis*») nei quali rientrano pure gli incentivi previsti dalla legge regionale n. 13/2004;

Visto il testo recante le modifiche al Regolamento in parola come predisposto dalla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca;

Atteso che, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 13/2004, in merito al contenuto dei Regolamenti di esecuzione della legge medesima deve essere sentita la competente Commissione consiliare;

Constatato che, per quanto concerne le predette modifiche, la Commissione consiliare ha espresso parere favorevole, giusta verbale di data 15 giugno 2007;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1498 di data 22 giugno 2007;

Decreta:

1. Sono approvate le modifiche al «Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per l'esercizio dell'attività professionale da parte di prestatori di attività professionali ordinistiche e non ordinistiche fisicamente svantaggiati, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni)», emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0375/Pres./2004, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. E fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare dette disposizioni quali modifiche a Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

Modifiche al regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per l'esercizio dell'attività professionale da parte di prestatori di attività professionali ordinistiche e non ordinistiche fisicamente svantaggiati, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (interventi in materia di professioni), emanato con decreto del Presidente della Regione 11 novembre 2004, n. 0375/Pres.

Art. 1.

Modifica all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 0375/Pres./2004

1. Dopo la lettera *d*) del comma 2 dell'art. 4 sono aggiunte le seguenti:

«*d-bis*) spese di pubblicità a carattere informativo;

d-ter) spese per l'acquisto e per l'installazione di mezzi tecnologici finalizzati all'impianto ed allo svolgimento dell'attività;

d-quater) spese per l'acquisto di beni strumentali, arredi, macchine d'ufficio, attrezzature anche informatiche strettamente connesse all'attività esercitata;

d-quinquies) spese per l'acquisto di testi, abbonamenti a pubblicazioni specializzate e banche dati, nonché per l'acquisto di software necessari allo svolgimento dell'attività e per la realizzazione di un sito web.».

Art. 2.

*Modifica all'art. 6
del decreto del Presidente della Regione n. 0375/Pres./2004*

1. L'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 0375/Pres./2004 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. — 1. I contributi concessi hanno natura di aiuti *de minimis* ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore («*de minimis*»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie L - n. 379/5 del 28 dicembre 2006.».

Art. 3.

*Modifica all'art. 7
del decreto del Presidente della Regione n. 0375/Pres./2004*

1. Dopo la lettera *i*) del comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0375/Pres./2004 è aggiunta la seguente:

«*i-bis*) dichiarazione in termini sintetici, resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, relativa a qualsiasi altro aiuto “*de minimis*” ricevuto nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso».

Art. 4.

*Modifica all'art. 8
del decreto del Presidente della Regione n. 0375/Pres./2004*

1. Il comma 6 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 0375/Pres./2004 è sostituito dal seguente:

«6. Una volta verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione del contributo l'ufficio competente richiede al soggetto che ha presentato la relativa domanda una dichiarazione, resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, per accertare le condizioni relative all'applicazione, nell'esercizio finanziario in corso alla data di ricevimento della richiesta di contributo e nei due esercizi finanziari precedenti, del regime *de minimis* ai sensi della normativa comunitaria in materia, di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006. La dichiarazione di cui al presente comma deve altresì contenere l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria in materia. Il superamento dei massimali fissati per la concessione di aiuti “*de minimis*” dall'art. 2, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 impedisce la concessione degli incentivi».

Art. 5.

*Modifica all'art. 9
del decreto del Presidente della Regione n. 0375/Pres./2004*

1. Al comma 2 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 0375/Pres./2004 le parole «10.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «15.000,00 euro».

Art. 6.

*Modifica all'art. 10
del decreto del Presidente della Regione n. 0375/Pres./2004*

1. Al comma 3 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 0375/Pres./2004 le parole «unitamente ad una nuova dichiarazione riguardante eventuali aiuti “*de minimis*” allo stesso concessi» sono soppresse.

Art. 7.

*Modifica all'art. 14
del decreto del Presidente della Regione n. 0375/Pres./2004*

1. La lettera *a*) del comma 1 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 0375/Pres./2004 è soppressa.

Art. 8.

Disposizione transitoria

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo per i quali, alla stessa data, non sia ancora emesso il provvedimento di concessione.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° luglio 2007.

Visto, il Presidente: ILLY

07R0477

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 giugno 2007, n. 0192/Pres.

Regolamento per la concessione ai professionisti di incentivi per l'avvio di forme associate o societarie tra soggetti che esercitano la medesima o diverse professioni ai sensi dell'art. 11, della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (interventi in materia di professioni). Approvazione modifiche.

(Pubblicato nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 29 giugno 2007)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale n. 13 del 22 aprile 2004 e successive modificazioni ed integrazioni concernente «Interventi in materia di professioni»;

Visto, in particolare, l'art. 11, della medesima legge regionale, il quale prevede che l'amministrazione regionale conceda finanziamenti per l'avvio di forme associate o societarie tra soggetti che esercitano la medesima o diverse professioni;

Visto il «Regolamento per la concessione ai professionisti di incentivi per l'avvio di forme associate o societarie tra soggetti che esercitano la medesima o diverse professioni ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 22 aprile 2004 n. 13 (Interventi in materia di professioni)» emanato con proprio decreto 8 giugno 2005, n. 0169/Pres.;

Ritenuto di apportare modifiche al predetto Regolamento recependo le richieste più ricorrenti formulate dai professionisti, dopo una valutazione sulla pertinenza ed opportunità delle medesime;

Tenuto conto, inoltre, del decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006 - Testo coordinato con le modifiche apportate in sede di conversione dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006 che all'art. 1, comma 1, lettera *b*) abroga le disposizioni che vietavano ai professionisti di svolgere, anche parzialmente, pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali;

Richiamato, infine, il Regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 che detta nuove disposizioni in materia di aiuti di importanza minore (*de minimis*) nei quali rientrano pure gli incentivi previsti dalla legge regionale n. 13/2004;

Visto il testo recante le modifiche al Regolamento in parola come predisposto dalla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca;

Atteso che, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 13/2004, in merito al contenuto dei regolamenti di esecuzione della legge medesima deve essere sentita la competente Commissione consiliare;

Constatato che, per quanto concerne le predette modifiche, la Commissione consiliare, nella riunione del 14 giugno 2007 ha evidenziato che l'art. 1. — Modifica all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 0169/ Pres./2005, laddove consente che, nell'ambito delle forme associate e societarie, la compagine dei professionisti possa essere costituita anche da soggetti di età superiore ai quarantacinque anni nella misura del 50%, pare discostarsi dallo spirito della legge regionale n. 13/2004 finalizzata a sostenere i professionisti di giovane età;

Vista la raccomandazione formulata dalla Commissione medesima mirata ad una riduzione della percentuale dei professionisti che, nelle forme aggregate, possono superare il limite massimo dei quarantacinque anni, giusta verbale della succitata riunione;

Preso atto che tale raccomandazione è stata accolta dalla Direzione centrale interessata;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1500 di data 22 giugno 2007;

Decreta:

1. Sono approvate le modifiche al «Regolamento per la concessione ai professionisti di incentivi per l'avvio di forme associate o societarie tra soggetti che esercitino la medesima o diverse professioni ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni)» emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0169/Pres./2005, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare dette disposizioni quali modifiche a Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

Modifiche al regolamento per la concessione ai professionisti di incentivi per l'avvio di forme associate o societarie tra soggetti che esercitino la medesima o diverse professioni ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (interventi in materia di professioni) emanato con decreto del Presidente della Regione 8 giugno 2005, n. 0169/Pres.

Art. 1.

Modifica all'art. 3

del decreto del Presidente della Regione n. 0169/Pres./2005

1. Al comma 6 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 0169/Pres./2005 dopo le parole «liberi professionisti» le parole «di età non superiore» sono sostituite dalle seguenti «che, almeno nella misura del 65%, non abbiano una età superiore».

2. Al comma 7 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 0169/Pres./2005 le parole «limite di età di cui al comma che precede» sono sostituite dalle seguenti «requisito di cui al comma 6».

Art. 2.

Modifica all'art. 4

del decreto del Presidente della Regione n. 0169/Pres./2005

1. Dopo la lettera *h*) del comma 3 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 0169/Pres./2005 sono aggiunte le seguenti:

«*h-bis*) spese per l'acquisto di testi il cui contenuto sia strettamente pertinente all'attività esercitata;

h-ter) spese di pubblicità a carattere informativo.».

Art. 3.

Modifica all'art. 6

del decreto del Presidente della Regione n. 0169/Pres./2005

1. L'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 0169/Pres./2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. — 1. I contributi concessi hanno natura di aiuti *de minimis* ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (*de minimis*), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie L - n. 379/5 del 28 dicembre 2006.».

Art. 4.

Modifica all'art. 7

del decreto del Presidente della Regione n. 0169/Pres./2005

1. Dopo la lettera *e*) del comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0169/Pres./2005 è aggiunta la seguente:

«*e-bis*) dichiarazione in termini sintetici, resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, relativa a qualsiasi altro aiuto "*de minimis*" ricevuto nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso».

Art. 5.

Modifica all'art. 8

del decreto del Presidente della Regione n. 0169/Pres./2005

1. Il comma 6 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 0169/Pres./2005 è sostituito dal seguente:

«6. Una volta verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione del contributo l'Ufficio competente richiede al soggetto che ha presentato la relativa domanda una dichiarazione, resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, per accertare le condizioni relative all'applicazione, nell'esercizio finanziario in corso alla data di ricevimento della richiesta di contributo e nei due esercizi finanziari precedenti, del regime *de minimis* ai sensi della normativa comunitaria in materia, di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006. La dichiarazione di cui al presente comma deve altresì contenere l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria in materia. Il superamento dei massimali fissati per la concessione di aiuti "*de minimis*" dall'art. 2, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 impedisce la concessione degli incentivi.

Art. 6.

Modifica all'art. 10

del decreto del Presidente della Regione n. 0169/Pres./2005

1. Al comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 0169/Pres./2005 le parole «al 30%» sono sostituite dalle seguenti: «al 40%».

2. Al comma 2 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione 0169/Pres./2005 le parole «10.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «15.000,00 euro».

Art. 7.

Modifica all'art. 11

del decreto del Presidente della Regione 0169/Pres./2005

1. La lettera *b*) del comma 3 dell'art. 11, del decreto del Presidente della Regione n. 0169/Pres./2005 è soppressa.

Art. 8.

Modifica all'art. 15

del decreto del Presidente della Regione n. 0169/Pres./2005

1. La lettera *a*) del comma 1 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 0169/Pres./2005 è soppressa.

Art. 9.

Disposizione transitoria

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo per i quali, alla stessa data, non sia ancora emanato il provvedimento di concessione.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° luglio 2007.

Visto, il Presidente: ILLY

07R0478

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 giugno 2007, n. 0193/Pres.

Modifiche al Regolamento per l'attuazione da parte delle province degli interventi previsti dai Piani di gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale ai sensi dell'art. 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, emanato con decreto del Presidente della Regione 7 agosto 2006, n. 0237/Pres. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 29 giugno 2007)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48, comma 1, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, recante «Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro», ai sensi del quale i Piani di gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale possono prevedere, sulla base del Programma triennale regionale di politica del lavoro, i seguenti interventi:

a) concessione di incentivi per favorire l'assunzione, con contratti a tempo indeterminato, anche parziale, di lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione;

b) concessione di incentivi per la creazione di nuove imprese;

c) contributi per la frequenza da parte dei lavoratori di corsi di riqualificazione;

d) misure speciali, in via sperimentale, volte a favorire l'inserimento lavorativo di disoccupati privi di ammortizzatori sociali;

Visto l'art. 48, comma 2, della legge regionale n. 18/2005, in base al quale gli interventi sopra indicati sono attuati dalle province in conformità al regolamento regionale;

Visto il Programma triennale regionale di politica del lavoro 2006-2008, approvato con deliberazione della giunta regionale 21 aprile 2006, n. 856;

Visto il «Regolamento per l'attuazione da parte delle province degli interventi previsti dai Piani di gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale ai sensi dell'art. 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)», emanato con proprio decreto 7 agosto 2006, n. 0237/Pres., di seguito denominato Regolamento, ed in particolare l'art. 10, comma 1, in base al quale i contributi di cui agli artt. 1, comma 1, lettera a) e b), e 8 del Regolamento medesimo, hanno natura di aiuti *de minimis* ai sensi della normativa comunitaria in materia, di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione e successive modificazioni integrazioni, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (*de minimis*);

Visto l'art. 4 del sopra richiamato Regolamento (CE) n. 69/2001, il quale prevede che esso resti in vigore fino al 31 dicembre 2006 e che, alla scadenza del periodo di vigenza, le sue disposizioni continuino ad applicarsi, per un periodo transitorio di sei mesi, ai regimi di aiuti *de minimis* da esso disciplinati;

Visto il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie L - n. 379/5 del 28 dicembre 2006 ed in vigore dall'1° gennaio 2007, il quale ha dettato la nuova disciplina relativa all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (*de minimis*), introducendo significative innovazioni rispetto alla normativa previgente in materia;

Ritenuto di adeguare il Regolamento alle nuove disposizioni comunitarie in materia di aiuti *de minimis*;

Ritenuto altresì:

a) di apportare al Regolamento, sulla base delle segnalazioni ricevute delle Province, alcune modifiche al fine di aumentare l'idoneità degli incentivi disciplinati a fronteggiare le situazioni di grave difficoltà occupazionale;

b) di introdurre nel Regolamento misure di semplificazione procedimentale che diminuiscano il numero degli adempimenti posti in capo ai soggetti richiedenti;

Sentiti il Comitato di coordinamento interistituzionale e la Commissione regionale per il lavoro, che nelle rispettive sedute di data 7 maggio 2007 hanno esaminato il testo di regolamento all'uopo predisposto esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Vista la deliberazione della giunta regionale 11 maggio 2007, n. 1080, con la quale è stato approvato in via preliminare il regolamento recante «Modifiche al Regolamento per l'attuazione da parte delle province degli interventi previsti dai Piani di gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale ai sensi dell'art. 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) emanato con decreto del presidente della Regione 7 agosto 2006, n. 0237/Pres.»;

Sentito il consiglio delle autonomie locali, che nella seduta del 18 maggio 2007 ha esaminato il testo del regolamento di cui sopra esprimendo sul medesimo, ai sensi dell'art. 34, comma 2, lettera b), della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia), parere favorevole;

Ritenuto opportuno, ai fini del coordinamento del testo regolamentare, apportare alcune ulteriori modifiche, in particolare all'art. 3, comma 2, relativo ai requisiti che devono possedere le assunzioni a tempo indeterminato per essere ammesse ad incentivo, all'art. 16, comma 4, relativo alle verifiche che le province devono effettuare prima dell'erogazione degli incentivi, e all'art. 17, relativo alla revoca degli incentivi;

Sentita, ai sensi dell'art. 3, commi 6 e 7 della legge regionale 18/2005, la competente commissione del consiglio regionale, che nelle sedute dell'11 e 14 giugno 2007 ha esaminato il regolamento allegato al presente provvedimento, come risultante all'esito delle ulteriori modifiche di cui sopra, esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1493 del 22 giugno 2007;

Decreta:

1. È approvato il regolamento recante «Modifiche al Regolamento per l'attuazione da parte delle province degli interventi previsti dai Piani di gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale ai sensi dell'art. 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)», emanato con decreto del presidente della Regione 7 agosto 2006, n. 0237/Pres., nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

Modifiche al Regolamento per l'attuazione da parte delle province degli interventi previsti dai Piani di gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale ai sensi dell'art. 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del presidente della Regione 7 agosto 2006, n. 0237/Pres.

Art. 1.

Modifiche all'art. 2

del decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006

1. La lettera b) del comma 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006 è sostituita dalla seguente:

«b) se cooperative o consorzi di cooperative con sede nel territorio regionale, risultare altresì iscritti al Registro regionale delle cooperative»;

2. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006 è inserita la seguente:

«b-bis) se cooperative o consorzi di cooperative con sede nel territorio di regioni diverse dal Friuli-Venezia Giulia, avere sedi secondarie o unità locali nel territorio regionale, purché il rapporto di lavoro per la cui instaurazione è chiesto il contributo si svolga in Friuli-Venezia Giulia»;

3. La lettera *g*) del comma 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006 è sostituita dalla seguente:

«*g*) se cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte dei soci, rispettare negli inserimenti lavorativi i contratti collettivi nazionali di lavoro e avere adeguato integralmente le previsioni del proprio regolamento interno in materia di organizzazione del lavoro dei soci alle disposizioni della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativa, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore);».

Art. 2.

Modifiche all'art. 3

del decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006

1. Dopo la lettera *a*) del comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006 sono inserite le seguenti:

«*a-bis*) non riguardare lavoratori che abbiano acquisito lo stato di disoccupazione a seguito della cessazione di un precedente rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro richiedente, intervenuta nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda e determinata da dimissioni volontarie del lavoratore o risoluzione consensuale del contratto di lavoro;

a-ter) avere ad oggetto rapporti di lavoro che si svolgono nel territorio regionale;».

2. La lettera *c*) del comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006 è sostituita dalla seguente:

«*c*) qualora effettuate da ditte individuali o da esercenti le libere professioni in forma individuale, non riguardare il coniuge, i parenti entro il terzo grado o gli affini entro il secondo del datore di lavoro.».

3. Al comma 6 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006 le parole «alla data di entrata in vigore del presente regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di presentazione della domanda di contributo».

Art. 3.

Modifiche all'art. 4

del decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006

1. La lettera *a*) del comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006 è sostituita dalla seguente:

«*a*) soddisfare i requisiti di cui all'art. 2, comma 2, lettere *a*), *b*), *b-bis*), *c*), *e*), *g*), *e*) e *h*)».

2. Il comma 4 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006 è sostituito dal seguente:

«4. Possono beneficiare dei contributi di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b*) anche i lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione che, successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, acquistino una partecipazione prevalente in un'impresa avente i requisiti di cui all'art. 2, comma 2, lettere *a*), *b*), *b-bis*), *c*), *e*), *g*) e *h*)».

Art. 4.

Modifica all'art. 6

del decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006

1. Dopo la lettera *a*) del comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006 è aggiunta la seguente:

«*a-bis*) acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;».

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 9

del decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006

1. L'art. 9 del decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (*Ammontare dei benefici*). — 1. Il contributo di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a*) è pari ad € 2.000 per ciascuna assunzione a tempo indeterminato o inserimento in relazione alla quale possano trovare applicazione i benefici e le agevolazioni disciplinati dalla legge 29 dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993) o dalla legge n. 223/1991. L'importo è elevato ad euro 3.000 qualora l'assunzione a tempo indeterminato o l'inserimento, in relazione alla quale possano trovare applicazione i benefici e le agevolazioni disciplinati dalla legge n. 407/1990 o dalla legge n. 223/1991, riguardi i seguenti soggetti:

a) donne;

b) soggetti che abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda di contributo.

2. Il contributo di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a*) è pari ad euro 6.000 per ciascuna assunzione a tempo indeterminato o inserimento in relazione alla quale non possano trovare applicazione i benefici e le agevolazioni disciplinati dalla legge n. 407/1990 o dalla legge n. 223/1991. L'importo è elevato ad € 8.000 qualora l'assunzione a tempo indeterminato o l'inserimento, in relazione alla quale non possano trovare applicazione i benefici e le agevolazioni disciplinati dalla legge n. 407/1990 o dalla legge n. 223/1991, riguardi i seguenti soggetti:

a) donne;

b) soggetti che abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda di contributo.

3. Il contributo di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a*) è pari ad euro 1.500 per ciascuna stabilizzazione in relazione alla quale possano trovare applicazione i benefici e le agevolazioni disciplinati dalla legge n. 407/1990 o dalla legge n. 223/1991. L'importo è elevato ad euro 2.500 qualora la stabilizzazione, in relazione alla quale possano trovare applicazione i benefici e le agevolazioni disciplinati dalla legge n. 407/1990 o dalla legge n. 223/1991, riguardi i seguenti soggetti:

a) donne;

b) soggetti che abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda di contributo.

4. Il contributo di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a*) pari ad euro 5.500 per ciascuna stabilizzazione in relazione alla quale non possano trovare applicazione i benefici e le agevolazioni disciplinati dalla legge n. 407/1990 o dalla legge n. 223/1991. L'importo è elevato ad euro 7.500 qualora la stabilizzazione, in relazione alla quale non possano trovare applicazione i benefici e le agevolazioni disciplinati dalla legge n. 407/1990 o dalla legge n. 223/1991, riguardi i seguenti soggetti:

a) donne;

b) soggetti che abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda di contributo.

5. Il contributo di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b*) è determinato nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili, ed ha un ammontare comunque non superiore a 15.000 euro.

6. L'ammontare massimo del contributo di cui al comma 5 è elevato a 30.000 euro nelle seguenti ipotesi:

a) qualora, nell'ipotesi di cui all'art. 4, comma 1, la nuova impresa sia costituita da due o più lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione;

b) qualora, nell'ipotesi di cui all'art. 4, comma 3, la nuova impresa sia costituita da due o più lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione insieme ad altri soggetti che non soddisfino tale requisito, purché i lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione detengano la partecipazione prevalente nella nuova impresa;

c) qualora, nell'ipotesi di cui all'art. 4, comma 4, la partecipazione prevalente sia acquistata da due o più lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione.

7. Il contributo di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c*) è pari:

a) per i soggetti che non fruiscono di benefici economici derivanti dagli ammortizzatori sociali, ad una somma pari a 4 euro per ciascuna ora di effettiva partecipazione ai corsi, fino a un massimo di 4.000 euro;

b) per i soggetti che fruiscono di benefici economici derivanti dagli ammortizzatori sociali, ad una somma pari a 2 euro per ciascuna ora di effettiva partecipazione ai corsi, fino a un massimo di 2.000 euro.

8. Qualora i lavoratori che fruiscono di benefici economici derivanti da ammortizzatori sociali perdano il loro *status* durante la partecipazione al corso per il quale è stato richiesto il contributo di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), l'ammontare dello stesso, dal giorno successivo e fino al termine del corso, viene rideterminato tenuto conto di quanto previsto dal comma 7, lettera a).

9. Qualora il soggetto che partecipa al corso trovi un'occupazione nel periodo di frequenza dello stesso, l'ammontare del contributo viene calcolato sino al giorno antecedente l'inizio del nuovo rapporto di lavoro tenuto conto di quanto previsto dal comma 7.

10. L'incentivo di cui all'art. 8 è pari ad euro 3.000 per ogni anno di lavoro garantito al soggetto assunto utile per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico secondo la vigente disciplina.»

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 10

del decreto del Presidente della Regione n. 0237/Pres./2006

1. L'art. 10 del decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006 è sostituito dal seguente

«Art. 10 (*Regime di aiuto*). — 1. I contributi di cui agli artt. 1, comma 1, lettera a) e b), e 8 hanno natura di aiuti *de minimis* ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (*de minimis*), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie L - n. 379/5 del 28 dicembre 2006.

2. Sono escluse dai benefici le imprese che operano nei settori di cui all'allegato A del presente regolamento.

3. L'allegato A del presente regolamento è aggiornato con decreto del direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione.»

Art. 7.

Modifica all'art. 11

del decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006

1. Il comma 2 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006 è sostituito dal seguente:

«2. Nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 2, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, gli incentivi di cui al presente regolamento sono cumulabili con altri interventi contributivi previsti da altre leggi statali e regionali, a meno che queste ultime espressamente escludano la cumulabilità con altre provvidenze.»

Art. 8.

Modifiche all'art. 13

del decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006

1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006 è abrogata.

2. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006 le parole «alla data di entrata in vigore del presente regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di presentazione della domanda di contributo.»

3. La lettera d) del comma 2 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006 è abrogata.

4. La lettera c) del comma 3 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006 è abrogata.

5. Dopo il comma 3 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006 è inserito il seguente:

«3-bis. Una volta verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione degli incentivi di cui al presente articolo, la provincia competente richiede al soggetto che ha presentato la domanda di contri-

buto una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, per accertare le condizioni relative all'applicazione, nell'esercizio finanziario in corso alla data di ricevimento della richiesta di cui al presente comma e nei due esercizi finanziari precedenti, del regime *de minimis* ai sensi della normativa comunitaria in materia, di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006. La dichiarazione di cui al presente comma deve altresì contenere l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria in materia. Il superamento dei massimali fissati per la concessione di aiuti «*de minimis*» dall'art. 2, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 impedisce la concessione degli incentivi.»

6. Il comma 4 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006 è sostituito dal seguente:

«4. Ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), e all'art. 8, il soggetto beneficiario deve avere stipulato, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione dell'incentivo, il contratto di lavoro a tempo indeterminato o, nell'ipotesi di cui all'articolo 8, comma 5, a tempo determinato. La provincia competente verifica l'intervenuta stipulazione del contratto e la sussistenza del relativo rapporto di lavoro».

7. Il comma 5 dell'art. 13 decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006 è abrogato.

Art. 9.

Modifiche all'art. 14

del decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006

1. Il numero 4) della lettera c) del comma 1 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006 è abrogato.

2. La lettera b) del comma 2 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006 è sostituita dalla seguente:

«b) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa in cui i soggetti disoccupati o a rischio di disoccupazione intendono acquistare la partecipazione prevalente e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso in capo all'impresa medesima dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), b), b-bis), c), e), g) e h).».

3. Dopo il comma 2 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006 è inserito il seguente:

«2-bis. Una volta verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione degli incentivi di cui al presente art., la provincia competente richiede al soggetto che ha presentato la domanda di contributo una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, per accertare le condizioni relative all'applicazione, nell'esercizio finanziario in corso alla data di ricevimento della richiesta di cui al presente comma e nei due esercizi finanziari precedenti, del regime *de minimis* ai sensi della normativa comunitaria in materia, di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006. La dichiarazione di cui al presente comma deve altresì contenere l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria in materia. Il superamento dei massimali fissati per la concessione di aiuti «*de minimis*» dall'art. 2, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 impedisce la concessione degli incentivi»

4. Il comma 5 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006 è abrogato.

Art. 10.

Modifiche all'art. 15

del decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006

1. Al comma 1 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006 le parole «entro un mese» sono sostituite dalle seguenti: «entro due mesi».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006 è inserito il seguente:

«1-bis. I soggetti richiedenti possono presentare una richiesta di anticipazione per un importo pari al 30 per cento del contributo massimo concedibile nel caso di specie. La richiesta di anticipazione deve essere corredata da una dichiarazione, resa dal soggetto accreditato che eroga la formazione, attestante la frequenza del corso di riqualificazione nella misura pari almeno al 30 per cento della durata prevista. La provincia competente provvede sulla richiesta di anticipazione entro trenta giorni dalla presentazione. L'anticipazione è erogata contestualmente all'atto di concessione.»

3. Al comma 2 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006 dopo le parole «di cui all'art. 1, comma 1, lettera c)» sono inserite le seguenti: «, ovvero del saldo nell'ipotesi di cui al comma 1-bis.»

Art. 11.

Modifiche all'art. 16 del decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006

1. Il comma 3 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006 è sostituito dal seguente:

«3. Il provvedimento di concessione, nelle ipotesi di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) e b) e di cui all'art. 8, deve prevedere che il contributo ha natura di aiuto *de minimis* ai sensi del Regolamento (CE)n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie L - n. 379/5 del 28 dicembre 2006.»

2. Il comma 4 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006 è sostituito dal seguente:

«4. Le province procedono all'erogazione del contributo una volta effettuata con esito favorevole la verifica di cui all'art. 13, comma 4, ovvero una volta acquisita la documentazione di cui agli artt. 14, commi 3 e 4, o 15, comma 2.»

Art. 12.

Inserimento dell'art. 16-bis al decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006

1. Dopo l'art. 16 del decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006 è inserito il seguente:

«Art. 16-bis (*Variazioni intervenute nel soggetto richiedente*). — 1. Qualora, successivamente all'assunzione, all'inserimento o alla stabilizzazione del lavoratore, il soggetto che abbia presentato domanda di contributo per gli incentivi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) e di cui all'art. 8 sia interessato da trasformazione o da fusione di società ovvero realizzi un conferimento o un trasferimento di azienda, il contributo richiesto è concesso o erogato al soggetto risultante dalla trasformazione o dalla fusione ovvero al quale l'azienda sia stata conferita o trasferita, purché in capo a tale ultimo soggetto prosegua il rapporto lavorativo per la cui instaurazione o stabilizzazione era stato richiesto il contributo.

2. Ai fini del comma 1, il soggetto risultante dalla trasformazione o dalla fusione societaria ovvero al quale l'azienda sia stata conferita o trasferita presenta domanda alla provincia alla quale era stato richiesto il contributo.

3. La domanda di cui al comma 2 deve essere corredata, a pena di inammissibilità, da:

a) documentazione attestante uno degli eventi di cui al comma 1;

b) documentazione attestante la prosecuzione del rapporto di lavoro per la cui instaurazione o stabilizzazione era stato chiesto il contributo;

c) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso, alla data della presentazione della domanda di cui al comma 2, dei requisiti di cui all'art. 2, commi 1 e 2; i soggetti per i quali non sussiste l'obbligo di iscrizione al registro delle imprese devono altresì attestare i motivi di tale esenzione nonché dichiarare che dal momento dell'instaurazione dei rapporti di lavoro per i quali viene richiesto il contributo essi esercitano la propria attività in Friuli-Venezia Giulia nelle forme consentite dalla legge.

4. Una volta verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione degli incentivi, la provincia competente richiede al soggetto che ha presentato la domanda di cui al comma 2, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, per accertare le condizioni relative all'applicazione, nell'esercizio finanziario in corso alla data di ricevimento della richiesta di cui al presente comma e nei due esercizi finanziari precedenti, del regime *de minimis* ai sensi della normativa comunitaria in materia, di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006. La dichiarazione di cui al presente comma deve altresì contenere l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria in materia. Il superamento dei massimali fissati per la concessione di aiuti *«de minimis»* dall'art. 2, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 impedisce la concessione degli incentivi.»

Art. 13.

Modifica all'art. 17 del decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006

1. Prima del comma 1 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006 sono inseriti i seguenti:

«1. Comportano la revoca totale degli incentivi di cui agli articoli 1, comma 1, lettera a), e 8:

a) la mancata stipulazione nel termine perentorio di cui all'art. 13, comma 4, del contratto di lavoro a tempo indeterminato;

b) l'esito negativo della verifica di cui all'art. 13, comma 4.

2. Comporta la revoca totale degli incentivi di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) e c), il mancato deposito, nei termini rispettivamente indicati, della documentazione di cui agli artt. 14, commi 3 e 4, o 15, comma 2.»

Art. 14.

Modifica all'allegato A del decreto del Presidente della Regione n. 0237/Pres./2006

1. L'allegato A del decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006 è sostituito dall'allegato A del presente regolamento.

Art. 15.

Disposizioni transitorie

1. In relazione al contributo di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento possono essere presentate domande di contributo per assunzioni con contratti a tempo indeterminato, anche parziale, stipulati successivamente al 31 agosto 2006 e anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento, purché le assunzioni soddisfino tutte le seguenti condizioni:

a) riguardare lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione come individuati dall'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006;

b) possedere i requisiti di cui all'art. 3, comma 2 del decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006.

2. In relazione al contributo di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006 la domanda di contributo può essere presentata entro due mesi dalla conclusione del corso di riqualificazione qualora i lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione abbiano iniziato a frequentare il corso successivamente al 31 agosto 2006 e anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento. La domanda di contributo, ove presentata successivamente alla conclusione del corso, deve essere corredata della dichiarazione di cui all'art. 15, comma 2.

3. Le modifiche al decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006 introdotte dal presente regolamento si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo per i quali non sia ancora intervenuto il provvedimento di concessione.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento viene pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed entra in vigore il 1° luglio 2007.

(Omissis)

Visto, il Presidente: ILLY

07R0479

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 16 agosto 2007, n. 24.

Modifiche alla legge regionale 12 agosto 2005, n. 13 «Disciplina del regime di deroga previsto dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 «Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'art. 9 della direttiva comunitaria 79/409/CEE» e della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 73 del 21 agosto 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 13

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 13 le parole: «lettere a) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b) e c)».

2. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 13 è abrogato.

Art. 2.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 13

1. L'art. 2 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Deroghe*). — 1. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime nel termine di trenta giorni, trascorso il quale si prescinde dal parere, adotta le deroghe di cui all'art. 1, di durata non superiore ad un anno, e sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, per le seguenti ragioni.

- a) nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica;
- b) nell'interesse della sicurezza aerea;

c) per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi alla pesca, alle acque;

d) per la protezione della flora e della fauna;

e) ai fini della ricerca, dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione, nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni;

f) per consentire, in condizioni rigidamente controllate ed in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.

2. Le deroghe di cui al comma 1 devono essere adeguatamente motivate come previsto dall'art. 19-bis della legge n. 157/1992.».

Art. 3.

Modifiche alla legge regionale 12 agosto 2005, n. 13

1. Dopo l'art. 2 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 13, sono inseriti i seguenti:

«Art. 2-bis (*Contenuto e procedure delle deroghe*). — 1. La giunta regionale, sentito l'istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) ovvero, se istituito, l'istituto faunistico riconosciuto a livello regionale, adotta le deroghe indicando:

a) le specie che ne formano oggetto;

b) il numero dei capi prelevabili complessivamente nell'intero periodo, in relazione alla consistenza delle popolazioni di ogni singola specie, per le deroghe motivate ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere e) ed f);

c) i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è assoggettato;

d) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo di applicazione delle deroghe;

e) i mezzi, gli impianti ed i metodi di cattura o di abbattimento autorizzati nonché i soggetti a ciò autorizzati, fermo restando quanto previsto all'art. 2-ter per i prelievi venatori in deroga.

2. Le deroghe di cui alla presente legge non sono attivate per le specie per le quali sia stata accertata una grave diminuzione della consistenza numerica.

Art. 2-ter (*Prelievi venatori in deroga*). — 1. I prelievi venatori in deroga autorizzati ai sensi della presente legge possono essere effettuati esclusivamente da parte dei cacciatori iscritti agli ambiti territoriali di caccia o ai comprensori alpini del Veneto o che esercitano la caccia nelle aziende faunistico-venatorie del Veneto, e che risultino essere in possesso, oltre che del tesserino venatorio, anche delle apposite schede di monitoraggio quindicinale predisposte dalla giunta regionale e rilasciate dalle province, anche tramite gli ambiti territoriali di caccia ed i comprensori alpini.

2. I prelievi di cui al comma 1 possono essere realizzati da appostamento fisso, temporaneo o informa vagante fatte salve eventuali limitazioni stabilite dalla giunta regionale con il provvedimento di adozione delle deroghe.

3. I prelievi venatori in deroga di cui al comma 1 sono consentiti nelle giornate di caccia di cui all'art. 16, comma 2, lettera b) della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio», e l'orario della giornata di caccia è quello fissato dal calendario venatorio regionale. Per l'esercizio dell'attività di prelievo è consentito l'utilizzo dei mezzi di cui all'art. 13 della legge n. 157/1992 e all'art. 14, commi 2 e 3, della legge regionale n. 50/1993.».

Art. 4.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 13

1. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 13 è così modificato: dopo le parole: «di ogni giornata venatoria», sono abrogate le parole: «su apposita scheda...» fino alle parole «...relativi al prelievo».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 13 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Le schede di monitoraggio di cui all'art. 2-ter, comma 1, devono essere riconsegnate, a cura del cacciatore, alla provincia competente la quale, dopo aver estratto dalle schede acquisite i dati di prelievo, provvede a trasmetterli alla giunta regionale.

1-ter. Le modalità ed i termini per la riconsegna delle schede di monitoraggio alla provincia e per la trasmissione da parte di questa dei dati acquisiti sono stabiliti con provvedimento della giunta regionale».

Art. 5.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 13

1. L'art. 4 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Modifica dei prelievi*). — 1. Il presidente della giunta regionale, sentito l'INFS ovvero, se istituito, l'istituto faunistico riconosciuto a livello regionale, adotta provvedimenti di modifica o di sospensione dei prelievi in deroga autorizzati ai sensi della presente legge, in relazione all'insorgenza di variazioni negative dello stato delle popolazioni oggetto dei prelievi ed in relazione, con riferimento alle deroghe motivate ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f) all'entità dei prelievi venatori in deroga monitorati rispetto alla piccola quantità prevista dalla direttiva 79/409/CEE, tenuto conto anche di quanto indicato nella guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici della Commissione europea».

Art. 6.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 13

1. All'art. 5 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 13 le parole: «di cui all'art. 2» sono sostituite dalle seguenti: «a cui si applicano i regimi di deroga di cui alla presente legge».

Art. 7.

Modifiche alla legge regionale 12 agosto 2005, n. 13

1. Dopo l'art. 6 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 13 è inserito il seguente:

«Art. 6-bis (*Controlli e sanzioni*). — 1. La vigilanza sulla applicazione della presente legge è affidata ai soggetti di cui all'art. 27 della legge n. 157/1992.

2. La mancata restituzione delle schede di monitoraggio di cui all'art. 2-ter, comma 1, entro i termini previsti comporta l'applicazione della medesima sanzione amministrativa prevista dall'art. 35, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 50/1993.».

Art. 8.

Abrogazioni

1. L'allegato A alla legge regionale 12 agosto 2005, n. 13 è abrogato.

Art. 9.

Stagione venatoria 2007-2008

1. Per la stagione venatoria 2007-2008 il regime di deroga si applica ai sensi della seguente tabella:

disciplina del regime di deroga previsto dall'art. 9 comma 1, lettere a) e c) della direttiva n. 79/409/CEE del consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici: carnieri massimi (giornaliero e stagionale) ed archi temporali relativi alle specie ammesse a prelievo.

SPECIE	Limite massimo di prelievo giornaliero per cacciatore (n. capi)	Limite massimo di prelievo per stagione venatoria per cacciatore (n. capi)	Tempi (stagioni venatorie)
PASSERO (Passer italiae)	20	100	Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre
PASSERA MATTUGIA (Passer montanus)	20	100	Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre
STORNO (Sturnus vulgaris)	20	100	Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre
TORTORA DAL COLLARE (Streptopelia decapoda)	10	50	Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre
CORMORANO (Phalacrocorax carbo)	10	50	Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre
FRINGUELLO (Fringilla coelebs)	20	100	Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre
PEPPOLA (Fringilla montifringilla)	5	25	Dalla prima domenica di ottobre al 31 dicembre

Art. 10.

Modifica dell'allegato C alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio».

1. All'allegato C alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Qualora l'allevatore sia iscritto alla federazione ornitologi italiani (FOI) o alla federazione italiana mostre ornitologico venatorie (FIMOV) l'anello inamovibile di cui al comma 1, lettere a) e b), corrisponde a quello previsto dalle federazioni e il numero progressivo del soggetto allevato si identifica con quello assegnato dalle federazioni stesse».

Art. 11.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneta.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Venezia, 16 agosto 2007

GALAN

07R0680

LEGGE REGIONALE 16 agosto 2007, n. 25.

Disposizioni regionali in materia di parto fisiologico indolore.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 73 del 21 agosto 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Parto fisiologico indolore

1. Nel rispetto del diritto di libera scelta della donna sulle modalità e sullo svolgimento del parto, la Regione del Veneto con la presente legge favorisce il parto fisiologico, promuove l'appropriatezza degli interventi, anche al fine di ridurre in modo consistente il ricorso al taglio cesareo, e riconosce ad ogni donna in stato di gravidanza il diritto ad un parto fisiologico che le eviti o le riduca la sofferenza usufruendo gratuitamente di tecniche antalgiche efficaci e sicure ed in particolare della partoanalgesia epidurale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è, altresì, promossa la più ampia conoscenza delle modalità di assistenza e delle pratiche socio-sanitarie, anche al fine dell'apprendimento e dell'uso delle modalità farmacologiche e non farmacologiche per il controllo del dolore nel travaglio-parto, ivi comprese le tecniche che prevedono il ricorso ad anestesie ed analgesie locali e di tipo epidurale.

3. L'effettuazione delle tecniche antalgiche di cui al comma 1 avviene, in assenza di accertate controindicazioni cliniche, su espressa richiesta della donna che può in ogni momento chiederne la sospensione, essendo il consenso alla partoanalgesia libero, consapevole e sempre revocabile.

4. Le aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS) ed ospedaliere, anche attraverso il personale addetto ai consultori familiari, assicurano l'informazione sulle possibilità, sui limiti e sui rischi delle tecniche antalgiche nel parto in modo chiaro, preciso e completo nonché sulle strutture dove le stesse sono effettuate.

Art. 2.

Modalità di attuazione

1. La partoanalgesia epidurale in ogni caso, e le altre tecniche antalgiche ove effettuate, sono offerte almeno dalle ore 8 alle ore 20 di tutti i giorni nelle strutture ospedaliere, pubbliche e private provvisoriamente accreditate, o pre-accreditate, ai sensi dell'art. 22, comma 6, della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali», presso le quali è garantita l'assistenza al parto.

2. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge definisce, sulla base dei parametri relativi alla popolazione, al territorio, ai trasporti e alle comunicazioni viarie nonché del numero dei parti annui, le strutture ospedaliere che garantiscono per tutto il giorno l'effettuazione della partoanalgesia epidurale, individuandone almeno una per ogni provincia.

3. Le aziende ULSS ed ospedaliere predispongono l'offerta di partoanalgesia secondo criteri di sicurezza per la madre e il nascituro.

Art. 3.

Personale e formazione

1. La Regione promuove la formazione del personale di anestesia e di quello addetto alle sale parto per una corretta e sicura pratica della partoanalgesia; a tal fine, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale individua criteri e modalità per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi specifici di formazione.

Art. 4.

Accordi con le altre regioni

1. La giunta regionale è autorizzata alla stipula di accordi con le altre regioni per regolare gli aspetti economici della partoanalgesia epidurale e delle altre tecniche antalgiche per le donne non residenti nel territorio regionale.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 417.000,00 per l'anno 2007, euro 962.000,00 per l'anno 2008 e euro 1.096.000,00 per l'anno 2009, si fa fronte con le risorse allocate nell'UPB U0140 «Obiettivi di piano per la sanità» del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 16 agosto 2007

GALAN

07R0681

LEGGE REGIONALE 16 agosto 2007, n. 26.

Modifica alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, «Norme per la tutela dell'ambiente» e successive modificazioni, ai fini della attuazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 «Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 73 del 21 agosto 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Inserimento dell'art. 5-bis nella legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 «Norme per la tutela dell'ambiente» e successive modificazioni»

1. Dopo l'art. 5 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente:

«Art. 5-bis (Disposizioni per l'attuazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 «Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento»). — 1. La prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento hanno lo scopo di evitare, oppure, qualora non sia possibile, di ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, i rifiuti ed il consumo delle risorse, al fine di conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso.

2. La Regione del Veneto attua la direttiva 96/61/CE del consiglio, del 24 settembre 1996, relativa alla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, dando piena esecuzione alle disposizioni del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 «Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento e successive modificazioni, di recepimento della direttiva stessa esponendo ulteriori prescrizioni in ordine al rilascio, al rinnovo ed al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale degli impianti esistenti e nuovi, definiti come tali dall'art. 2, comma 1, lettere d) ed e) del decreto legislativo n. 59/2005.

3. Il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale degli impianti nuovi ed esistenti di cui al presente articolo si riferiscono alle categorie di attività industriali di cui all'allegato I del decreto legislativo n. 59/2005, salvo quelle ricomprese anche nell'allegato V del medesimo decreto legislativo n. 59/2005, riservate alla competenza statale.

4. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera l) del decreto legislativo n. 59/2005, la Regione individua le autorità competenti al rilascio, al rinnovo ed al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale degli impianti nuovi ed esistenti di cui al presente articolo, tenendo conto dell'esigenza di definire un unico procedimento di autorizzazione integrata ambientale.

5. Le autorità competenti individuate ai sensi del comma 4 sono:

a) la Regione, quanto agli impianti esistenti e nuovi individuati dall'allegato A, «Categorie di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale regionale», della presente legge;

b) le province, quanto agli impianti esistenti e nuovi individuati dall'allegato B, «Categorie di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale provinciale», della presente legge.

6. La Regione e le province applicano la procedura ai fini del rilascio, rinnovo e riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, ivi compresa la disciplina dei contenuti della domanda e le modalità di presentazione della stessa, secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 59/2005. Con provvedimento della giunta regionale viene definita ed approvata la modulistica necessaria all'omogenea predisposizione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all'autorizzazione integrata ambientale; con il medesimo provvedimento la giunta regionale approva altresì il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande per l'autorizzazione integrata ambientale, conformemente alle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 59/2005.

7. Coerentemente alle disposizioni di cui all'art. 197, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, «Norme in materia ambientale», le province competenti per territorio svolgono le funzioni di verifica e controllo preventivo, compresi i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi, necessarie all'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, per l'avvio e l'esercizio degli impianti di gestione dei rifiuti individuati dagli allegati A e B di cui al comma 5, lettere a) e b).

8. Le funzioni di verifica e controllo preventivo di cui al comma 7 sono riferite all'esercizio di nuovi impianti di gestione dei rifiuti nonché alla modifica sostanziale e all'adeguamento degli impianti esistenti alle disposizioni del decreto legislativo n. 59/2005 e sono svolte, con l'avvalimento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPA V), secondo le procedure ed i criteri definiti con provvedimento della giunta regionale.

9. Coerentemente alle disposizioni di cui all'art. 197, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 152/2006, le province competenti per territorio svolgono le funzioni di cui all'art. 11, commi 9, lettere a), b), c) e 10 e all'art. 16, comma 8 del decreto legislativo n. 59/2005, rispetto agli impianti di gestione dei rifiuti individuati dagli allegati A e B di cui al comma 5, lettere a) e b), anche avvalendosi per i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari, dell'ARPAV».

2. La legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e successive modificazioni è integrata dagli allegati A «Categorie di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale regionale» e B «Categorie di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale provinciale».

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale definisce con proprio provvedimento la procedura ed i criteri in base ai quali le province svolgono l'attività di verifica e controllo preventivo necessaria all'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, per l'avvio e l'esercizio degli impianti di gestione dei rifiuti individuati dagli allegati A e B di cui al comma 2, nonché i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 11, commi 9, lettere a), b), c) e 10 e all'art. 16, comma 8 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 «Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento». Col medesimo provvedimento la giunta regionale, nelle more dell'approvazione del decreto ministeriale di cui all'art. 18, comma 2 del decreto legislativo n. 59/2005, approva apposito tariffario per la determinazione delle somme che i soggetti gestori degli impianti sono tenuti a versare all'autorità competente per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale di cui agli articoli 5 e 9 del decreto legislativo n. 59/2005 stesso e definisce le modalità di versamento delle somme medesime.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 16 agosto 2007

GALAN

07R0682

LEGGE REGIONALE 16 agosto 2007, n. 27.

Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2006.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 74 del 21 agosto 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Salvaguardia impegni e pagamenti

1. Sono confermati gli impegni ed i pagamenti registrati in contabilità a carico dell'esercizio finanziario 2006 fino all'8 febbraio 2006, data di esecutività della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 3 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 e pluriennale 2006-2008», pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione n. 14 del 7 febbraio 2006, assunti entro i limiti autorizzativi degli stanziamenti di competenza e di cassa dei pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio di previsione.

Art. 2.*Variazioni di bilancio*

1. Sono approvate le variazioni di cassa per l'importo di euro 7.278,71 ciascuna, apportate in aumento al capitolo n. 3426 (UPB U0011) «Spese per le attività di informazione della giunta regionale (legge regionale 10 gennaio 1984, n. 5)» ed in riduzione al capitolo n. 80030 (UPB U0189) «Fondo di riserva di cassa (art. 19, legge regionale 29 novembre 2001, n. 39)» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 2006.

Art. 3.*Modifica termine mantenimento residui passivi*

1. In deroga a quanto stabilito dall'art. 51, comma 2, lettera a), della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 «Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione», con riferimento ai termini di mantenimento in bilancio dei residui passivi per le spese correnti, a decorrere dall'esercizio finanziario 2006 i residui passivi accertati al capitolo di spesa n. 100083 (UPB U0194) «Restituzione dell'eccedenza di gettito totale IRAP e addizionale regionale all'IRPEF registrato a consuntivo rispetto alla previsioni (art. 13, comma 4 decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56)», rimangono iscritti in bilancio fino alla conclusione dei relativi procedimenti di recupero da parte dello Stato.

Art. 4.*Conto del bilancio*

1. È approvato il conto del bilancio della Regione Veneto per l'esercizio finanziario 2006, di cui all'art. 54, comma 1, della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, allegato alla presente legge, secondo le risultanze indicate negli articoli seguenti.

Art. 5.*Entrate di competenza dell'esercizio 2006*

1. Le entrate derivanti da:

- entrate tributarie;
- contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione europea, dello Stato e di altri soggetti;
- entrate extra tributarie;
- alienazioni, trasformazione di capitale, riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale;
- mutui, prestiti o altre operazioni creditizie;
- contabilità speciali;

accertate nell'esercizio finanziario 2006 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano:

complessivamente stabilite in	€	17.283.490.029,78
delle quali sono state rimosse per	€	12.624.097.140,91
e sono rimaste da riscuotere per	€	4.659.392.888,87

Art. 6.*Spese di competenza dell'esercizio 2006*

1. Le spese per:

- gli organi istituzionali, le relazioni istituzionali, la solidarietà internazionale, la sicurezza e l'ordine pubblico, le risorse umane e strumentali;

l'agricoltura e lo sviluppo rurale;

lo sviluppo del sistema produttivo e delle piccole e medie imprese, il lavoro, l'energia, il commercio, il turismo;

gli interventi per le abitazioni;

la tutela del territorio, le politiche per l'ecologia, la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, il ciclo integrato delle acque, la protezione civile, la mobilità regionale;

l'edilizia speciale pubblica, la tutela della salute, gli interventi sociali;

la cultura, l'istruzione e la formazione, lo sport ed il tempo libero;

i fondi indistinti, rimborsi e partite compensative dell'entrata, gli oneri finanziari e le partite di giro;

impegnate nell'esercizio 2006 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano:

complessivamente stabilite in	€	17.455.387.324,29
delle quali sono state pagate per	€	12.005.374.557,98
e sono rimaste da pagare per	€	5.450.012.766,31

Art. 7.*Residui attivi dell'esercizio 2005 e precedenti*

1. I residui attivi provenienti dagli esercizi 2005 e precedenti e riportati a nuovo nell'esercizio 2006:

risultavano determinati in	€	12.190.251.967,43
dei quali nell'esercizio 2006 sono stati riscossi per	€	5.492.380.969,03
sono stati complessivamente riaccertati in meno per	€	227.106.659,89
e sono rimasti da riscuotere al 31 dicembre 2006 per	€	6.470.764.338,51

Art. 8.*Residui passivi dell'esercizio 2005 e precedenti*

1. I residui passivi provenienti dagli esercizi 2005 e precedenti e riportati a nuovo nell'esercizio 2006:

risultavano determinati in	€	12.248.074.365,01
dei quali nell'esercizio 2006 sono stati pagati per	€	6.174.450.781,47
sono stati complessivamente riaccertati in meno per	€	94.594.754,68
e sono rimasti da pagare al 31 dicembre 2006 per	€	5.979.028.828,86

Art. 9.

Residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2006

1. I residui attivi, alla chiusura dell'esercizio finanziario 2006, risultano complessivamente stabiliti nelle seguenti somme:

somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 2006 (art. 5)	€	4.659.392.888,87
somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 7)	€	6.470.764.338,51
Totale residui attivi al 31 dicembre 2006	€	11.130.157.227,38

Art. 10.

Residui passivi alla chiusura dell'esercizio 2006

1. I residui passivi, alla chiusura dell'esercizio finanziario 2006, risultano complessivamente stabiliti nelle seguenti somme:

somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 2006 (art. 6)	€	5.450.012.766,31
somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 8)	€	5.979.028.828,86
Totale residui passivi al 31 dicembre 2006	€	11.429.041.595,17

Art. 11.

Situazione di cassa

1. La situazione di cassa dell'esercizio 2006 è determinata come segue:

Fondo di cassa al 31 dicembre 2005	€	696.004.636,48
Riscossioni dell'esercizio 2006:		
in conto residui	€	5.492.380.969,03
in conto competenza	€	12.624.097.140,91
	€	18.116.478.109,94
sommano	€	18.812.482.746,42
Pagamenti dell'esercizio 2006:		
in conto residui	€	6.174.450.781,47
in conto competenza	€	12.005.374.557,98
	€	18.179.825.339,45
Fondo di cassa al 31 dicembre 2006	€	632.657.406,97

Art. 12.

Situazione amministrativa

1. È accertato nella somma di euro 333.773.039,18 il saldo finanziario positivo alla fine dell'esercizio 2006, come risulta dalla seguente situazione amministrativa:

ATTIVO

Saldo finanziario positivo accertato alla chiusura dell'esercizio 2005	€	638.182.238,90
Entrate accertate nell'esercizio 2006	€	17.283.490.029,78
Diminuzione dei residui attivi provenienti dall'esercizio 2005 e precedenti:		
accertati al 1° gennaio 2006	€	12.190.251.967,43
accertati al 31 dicembre 2006	€	11.963.145.307,54
	€	- 227.106.659,89
TOTALE DELL'ATTIVO	€	17.694.565.608,79

PASSIVO

Spese impegnate nell'esercizio 2006	€	17.455.387.324,29
Diminuzione residui passivi provenienti dall'esercizio 2005 e precedenti:		
accertati al 1° gennaio 2006	€	12.248.074.365,01
accertati al 31 dicembre 2006	€	12.153.479.610,33
	€	- 94.594.754,68
TOTALE DEL PASSIVO	€	17.360.792.569,61
Saldo finanziario positivo dell'esercizio 2006	€	333.773.039,18
TOTALE A PAREGGIO DELL'ATTIVO	€	17.694.565.608,79

Art. 13.

Conto patrimoniale

1. È approvato il conto generale del patrimonio per l'esercizio finanziario 2006 di cui all'art. 54, comma 2, della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, allegato alla presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneta.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Venezia, 16 agosto 2007

GALAN

LEGGE REGIONALE 16 agosto 2007, n. 28.

Assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2007 e pluriennale 2007-2009.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 74 del 21 agosto 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. A norma dell'art. 21 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, il saldo finanziario, il fondo iniziale di cassa e gli stanziamenti attivi e passivi in conto residui, iscritti in via presuntiva nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007, sono aggiornati negli importi singoli e complessivi indicati nell'allegata tabella A, in base ai risultati accertati alla chiusura dell'esercizio 2006.

Art. 2.

1. Il definitivo saldo finanziario positivo applicato al bilancio di previsione per l'esercizio 2007 è di euro 333.773.039,18 ed è destinato alla copertura, per pari importo, delle spese riportate nell'elenco 1.

2. Per far fronte alla copertura della differenza tra il saldo finanziario di cui al precedente comma e l'insieme delle spese riportate nell'elenco 1, comprensivo della somma di euro 9.450.000,00, già applicata con il bilancio di previsione 2007, è autorizzato il ricorso all'indebitamento per un importo complessivo di euro 1.092.196.029,85, con le modalità stabilite dal successivo art. 5.

Art. 3.

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 2007, di cui alla tabella n. 1 annessa alla legge regionale 19 febbraio 2007, n. 3, sono apportate le seguenti variazioni come da allegata tabella B:

	Competenza	Cassa
Variazione netta:	1.085.314.029,85	6.851.579.081,68

Art. 4.

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2007 di cui alla tabella n. 2 annessa alla legge regionale 19 febbraio 2007, n. 3, sono apportate le seguenti variazioni come da allegata tabella C:

	Competenza	Cassa
Variazione netta:	1.012.886.886,50	6.851.579.081,68

2. Resta determinata in euro 72.427.143,35 l'eccedenza della variazione netta di competenza dello stato di previsione dell'entrata, rispetto a quella dello stato di previsione della spesa, per effetto dell'anticipata applicazione al bilancio 2007 delle somme relative ad economie di spesa o ad impegni di spesa insussistenti, che derivano da spese finanziate con assegnazioni statali, comunitarie e dalle relative quote regionali di cofinanziamento, avvenuta con atti amministrativi ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39.

3. In considerazione delle variazioni della spesa di cui al comma 1, la tabella A allegata alla legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2, riguardante gli importi da iscrivere in bilancio per il rifinanziamento di leggi settoriali di spesa è modificata ed integrata per effetto delle variazioni indicate nell'allegata tabella D.

Art. 5.

1. Allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale 2007-2009, esercizi finanziari 2008 e 2009, approvato con la legge regionale 19 febbraio 2007, n. 3, sono apportate le variazioni compensative come da allegate tabelle E ed F.

Art. 6.

1. Per far fronte al disavanzo dell'esercizio 2006, derivante dagli impegni assunti negli esercizi precedenti al 2007 su capitoli di spesa di investimento elencati nell'allegata tabella G, a fronte dei quali non si è proceduto alla contrazione dei relativi prestiti autorizzati, è autorizzata nell'esercizio 2007 la contrazione di prestiti nella forma di mutui, prestiti obbligazionari o di altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente, d'importo complessivo non superiore a euro 1.092.196.029,85 (UPB E0101).

2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre i prestiti di cui al comma 1 per una durata non superiore a quaranta anni e ad un tasso iniziale fisso o variabile annuo non superiore al 7 per cento.

3. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei prestiti è garantito mediante l'iscrizione nei bilanci di previsione della Regione, per tutta la durata dell'ammortamento, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti alle previste scadenze.

4. In via sussidiaria, la Regione potrà dare incarico al proprio tesoriere del versamento a favore degli istituti finanziatori, ovvero della banca incaricata dei pagamenti a favore degli obbligazionisti, delle rate di ammortamento dei prestiti alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate proprie riscosse, le somme necessarie in ogni esercizio finanziario per gli adempimenti di cui al precedente comma.

5. L'onere relativo all'ammortamento medesimo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in euro 57.300.000,00 e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2008 e 2009 nella parte spesa del bilancio pluriennale 2007-2009 (UPB U0199).

Art. 7.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore dal primo giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 16 agosto 2007

GALAN

(Omissis)

07R0684

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO REGIONALE 21 giugno 2007, n. 7.

Regolamento di attuazione della legge regionale 10 agosto 2006, n. 9 (Disposizioni in materia di formazione nell'apprendistato).*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 20 del 20 luglio 2007)*

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano, in attuazione di quanto previsto dall'art. 13 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 9 (Disposizioni in materia di formazione nell'apprendistato), gli aspetti formativi concernenti il contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), della citata legge regionale, di seguito denominata legge regionale, ed in particolare:

a) i criteri per il rilascio del parere di conformità, di cui all'art. 3, comma 3, della legge regionale;

b) il modello per la predisposizione del piano formativo individuale di dettaglio, di cui all'art. 4 della legge regionale;

c) le ulteriori modalità di svolgimento della formazione formale, di cui all'art. 5, comma 4, e della formazione del tutore aziendale, di cui all'art. 10, comma 5, lettera a), della legge regionale;

d) il rilascio della dichiarazione di possesso della capacità formativa delle imprese per l'erogazione della formazione formale interna e dei relativi requisiti, di cui all'art. 5, comma 4, della legge regionale;

e) le modalità di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi e le modalità per la registrazione nel libretto formativo, di cui all'art. 9, comma 2, della legge regionale;

f) le modalità per l'ammissione agli esami per il conseguimento della qualifica professionale, di cui all'art. 9, comma 3, della legge regionale;

g) le modalità di adeguamento alla legge regionale delle sperimentazioni sull'apprendistato professionalizzante già avviate, di cui all'art. 14, comma 2, della legge stessa;

h) la percentuale e le modalità di erogazione dell'incentivo economico, di cui all'art. 12, comma 2, della legge regionale;

i) il monitoraggio sull'applicazione del presente regolamento.

2. La disciplina relativa agli aspetti formativi concernenti il contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge regionale, è rinviata ad un successivo regolamento.

Art. 2.

Criteri per il rilascio del parere di conformità del piano formativo individuale generale

1. Il parere di conformità di cui all'art. 3, comma 3, della legge regionale viene rilasciato da una specifica commissione costituita presso l'ente bilaterale territoriale, ove previsto dalla contrattazione collettiva, oppure dalla commissione provinciale di concertazione per il lavoro istituita dall'art. 20 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro), di seguito denominata commissione provinciale.

2. La specifica commissione costituita presso l'ente bilaterale territoriale rilascia il parere di conformità su richiesta del datore di lavoro secondo le procedure e le modalità definite dalla contrattazione collettiva, fatto salvo quanto disposto dal comma 4. Tale richiesta va formulata sulla base delle informazioni indicate nella modulistica di cui all'allegato A al presente regolamento. Ogni sei mesi l'ente bilaterale territoriale trasmette alla provincia una relazione sul rilascio dei pareri di conformità.

3. La commissione provinciale rilascia il parere di conformità su richiesta del datore di lavoro formulata sulla base delle informazioni indicate nella modulistica di cui all'allegato A al presente regolamento. Tale richiesta va presentata al centro per l'impiego competente per territorio, che ne verifica la completezza della documentazione e la trasmette alla commissione provinciale.

4. Il parere di conformità, rilasciato ai sensi dei commi 2 e 3, è espresso previa verifica di coerenza tra il piano formativo individuale generale predisposto dall'impresa ed il profilo formativo definito ai sensi dell'art. 2 dalla legge regionale e viene comunicato all'impresa, comunque, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali vale il principio del silenzio-assenso e l'impresa può procedere all'assunzione. Qualora, entro tale termine, vengano rilevati elementi di non conformità, questi vengono segnalati all'impresa per le opportune modifiche.

Art. 3.

Modello per la predisposizione del piano formativo individuale di dettaglio

1. Il piano formativo individuale di dettaglio di cui all'art. 4 della legge regionale, quale articolazione del piano formativo individuale generale, viene predisposto annualmente a cura dell'impresa sulla base del modello di cui all'allegato B al presente regolamento. L'impresa, nella predisposizione del piano formativo individuale di dettaglio, può avvalersi dell'assistenza di strutture individuate con atto della direzione regionale competente in materia di formazione.

Art. 4.

Ulteriori modalità di svolgimento della formazione formale esterna ed interna e della formazione del tutore aziendale

1. La formazione formale disciplinata agli articoli 5 e 6, comma 1, della legge regionale si articola in:

a) formazione su contenuti di base e trasversali come definiti dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 20 maggio 1999 (Individuazione dei contenuti delle attività di formazione degli apprendisti), corrispondente al 35 per cento del monte ore complessivo;

b) formazione per l'acquisizione di competenze professionali settoriali, corrispondente al 20 per cento del monte ore complessivo;

c) formazione per l'acquisizione di competenze professionali specialistiche, corrispondente al 45 per cento del monte ore complessivo.

2. La formazione formale relativa ai contenuti trasversali deve prevedere tra i moduli iniziali interventi formativi in materia di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro.

3. La formazione formale relativa ai contenuti di base e trasversali e quella relativa all'acquisizione di competenze professionali settoriali si svolgono all'esterno dell'impresa.

4. Le grandi imprese con almeno duecentocinquanta dipendenti che assicurano percorsi formativi integrati con l'esperienza lavorativa da svolgere in strutture formative aziendali, di emanazione aziendale o collegate al gruppo di imprese, possono essere autorizzate dalla direzione regionale competente in materia di formazione, previa verifica del possesso di specifici requisiti previsti dal sistema di accreditamento regionale, ad erogare all'interno la formazione formale relativa ai contenuti di base e trasversali e quella relativa all'acquisizione di competenze professionali settoriali, nonché la formazione del tutore aziendale di cui all'art. 10, comma 5, lettera a), della legge regionale. Tale autorizzazione ha durata quinquennale.

5. La formazione formale interna è attestata dall'impresa sulla base del modello di cui all'allegato C al presente regolamento. In caso di mancata attestazione, la formazione formale interna si presume non svolta, salvo prova contraria.

6. La formazione formale erogata all'interno dell'impresa non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5.

Rilascio della dichiarazione di possesso della capacità formativa delle imprese per l'erogazione formale interna e dei relativi requisiti

1. Le imprese interessate al riconoscimento della capacità formativa per l'erogazione della formazione formale interna relativa all'acquisizione di competenze professionali specialistiche, indicata all'art. 4, comma 1, lettera c), devono presentare al competente centro per l'impiego la dichiarazione sulla base del modello di cui all'allegato D al presente regolamento, attestante il possesso dei seguenti requisiti:

a) presenza in azienda di personale con funzioni formative attinenti alle competenze professionali specialistiche previste dal piano formativo individuale di dettaglio dell'apprendista;

b) presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate secondo quanto previsto dall'art. 10 della legge regionale;

c) disponibilità di spazi distinti rispetto ai locali destinati alla produzione di beni e servizi, in regola con la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza e forniti delle attrezzature e delle strumentazioni adeguate al piano formativo individuale di dettaglio dell'apprendista.

2. La dichiarazione riguardante il possesso della capacità formativa dell'impresa è allegata alla comunicazione di assunzione dell'apprendista ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge regionale.

3. La verifica dei requisiti di cui al comma 1 rientra nell'ambito dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 11 della legge regionale.

Art. 6.

Modalità di certificazione delle competenze, di riconoscimento dei crediti formativi e di registrazione nel libretto formativo

1. Nelle more della definizione del sistema di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi, a livello nazionale, nonché in attesa dell'adozione del libretto formativo del cittadino, a livello regionale, le competenze e le conoscenze acquisite tramite la formazione formale, esterna ed interna, e non formale sono registrate dai centri per l'impiego, territorialmente competenti, nella scheda professionale del lavoratore prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori, ai sensi dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modifiche, a seguito di attestazione da parte dei soggetti erogatori della formazione, secondo le seguenti modalità:

a) al termine del rapporto di apprendistato, anche in caso di risoluzione anticipata o di trasformazione del contratto;

b) in ogni momento su richiesta dell'apprendista.

2. A seguito dell'adozione del libretto formativo del cittadino, a livello regionale, i centri per l'impiego provvedono direttamente alla trascrizione nel libretto medesimo delle risultanze della scheda professionale.

Art. 7.

Modalità per l'ammissione agli esami per il conseguimento della qualifica professionale

1. La richiesta di ammissione all'esame per il conseguimento della qualifica professionale di cui all'art. 9, comma 3, della legge regionale è inoltrata dal giovane che abbia concluso un rapporto di apprendistato, anche in caso di risoluzione anticipata dello stesso, purché abbia partecipato ad almeno duecentoquaranta ore di formazione formale.

2. La richiesta va presentata sulla base del modello di cui all'allegato E al presente regolamento al competente servizio per la formazione della provincia, che ne verifica, entro sessanta giorni, l'ammissibilità.

3. I criteri per la verifica di ammissibilità sono definiti mediante direttive emanate dalla direzione regionale competente in materia di formazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

4. Il competente servizio per la formazione della provincia dà comunicazione all'interessato dell'esito della verifica di ammissibilità indicando, in caso di esito positivo, la sede e la data di svolgimento della prova d'esame.

Art. 8.

Modalità di adeguamento alla legge regionale delle sperimentazioni sull'apprendistato professionalizzante già avviate

1. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno assunto apprendisti nell'ambito delle sperimentazioni già avviate dalla Regione ai sensi della deliberazione della giunta regionale 23 marzo 2005, n. 350, oppure ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, della legge 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale) comunicano, entro il 31 ottobre 2007, ai centri per l'impiego, territorialmente competenti, i dati richiesti sulla base della modulistica di cui all'allegato F al presente regolamento.

2. Per gli apprendisti indicati al comma 1 le province formulano proposte di interventi formativi specifici nell'ambito del piano annuale dell'offerta formativa di cui all'art. 7 della legge regionale.

Art. 9.

Percentuale e modalità di erogazione dell'incentivo economico

1. Per ogni contratto di apprendistato professionalizzante trasformato alla scadenza in contratto di lavoro a tempo indeterminato viene riconosciuto all'impresa, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale, un incentivo economico di € 200,00. Tale incentivo è elevato a € 1.000,00 nel caso in cui l'impresa abbia trasformato almeno il 70 per cento dei contratti di apprendistato professionalizzante giunti a scadenza nei ventiquattro mesi precedenti.

2. Qualora la trasformazione avvenga prima della scadenza del contratto di apprendistato e, comunque, decorsi almeno diciotto mesi dalla stipula dello stesso, l'incentivo economico è determinato come segue:

a) € 2.500,00 qualora la trasformazione avvenga tra i ventiquattro e i dodici mesi prima della scadenza prevista nel contratto di assunzione dell'apprendista;

b) € 5.000,00 qualora la trasformazione avvenga prima dei venticinque mesi dalla scadenza prevista nel contratto di assunzione dell'apprendista.

3. L'incentivo economico è concesso, su richiesta dell'impresa al competente servizio provinciale, entro e non oltre trenta giorni dalla data di trasformazione del contratto di apprendistato professionalizzante, sulla base del modello di cui all'allegato G al presente regolamento e non è cumulabile con altri incentivi economici di eguale natura.

4. L'ammontare complessivo delle risorse necessarie per l'erogazione dell'incentivo economico indicato dal presente articolo è ripartito annualmente fra le province in quota proporzionale al numero di apprendisti occupati nell'ambito del piano annuale dell'offerta formativa di cui all'art. 7 della legge regionale.

Art. 10.

Monitoraggio sull'applicazione del regolamento

1. Al fine di sostenere e monitorare la prima applicazione del presente regolamento, viene costituito un apposito gruppo di lavoro tecnico ai sensi dell'art. 58 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modifiche. Sulla base dei risultati delle attività di monitoraggio, tale gruppo di lavoro propone eventuali modifiche al presente regolamento, che vengono adottate previa concertazione con le associazioni dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale.

Art. 11.

Entrata in vigore del regolamento e disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento, al fine di consentire ai soggetti coinvolti nell'attuazione della legge regionale l'avvio delle azioni propeedeutiche e la messa in opera degli strumenti richiesti dalla normativa regionale per le assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante, entra in vigore il 30 settembre 2007, salvo quanto disposto al comma 2. Fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento si applica la disciplina dell'apprendistato professionalizzante definita dalla contrattazione collettiva nazionale.

2. Qualora alla data di entrata in vigore del presente regolamento non sia stato adottato il primo piano annuale dell'offerta formativa ai sensi dell'art. 7 della legge regionale, la formazione formale per gli apprendisti e la formazione per i tutori aziendali di cui all'art. 4 si svolgono, fino all'adozione del piano stesso, secondo le modalità definite dalla contrattazione collettiva nazionale.

3. In sede di prima attuazione, le disposizioni di cui all'art. 9 si applicano ai contratti di apprendistato professionalizzante trasformati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 21 giugno 2007

MARRAZZO

(Omissis)

07R0659

REGOLAMENTO REGIONALE 23 luglio 2007, n. 8.

Regolamento del Forum regionale per le politiche giovanili.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 21 del 30 luglio 2007)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Forum per le politiche giovanili

1. Il Forum regionale per le politiche giovanili, istituito ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 29 (Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani), di seguito denominato Forum, è un organo democratico di rappresentanza di tutti i giovani di età non superiore ai 35 anni.

2. Il Forum esprime pareri, su richiesta della Giunta o del Consiglio regionali nonché degli enti locali, in ordine alle iniziative concernenti le condizioni di vita e di lavoro dei giovani e contribuisce all'elaborazione delle politiche regionali a loro favore anche attraverso la predisposizione di relazioni, studi, documenti ed analisi sulla condizione giovanile da sottoporre alla valutazione dei competenti organi regionali. Per lo svolgimento dei suddetti compiti il Forum può consultare le strutture della Giunta e del Consiglio regionali, nonché rappresentanti di altre istituzioni ed esperti nella materia.

3. Il Forum dura in carica quanto il Consiglio regionale.

Art. 2.

Composizione del Forum

1. Il Forum è presieduto dal Presidente del Consiglio regionale o da un suo delegato ed è composto:

a) dai rappresentanti delle organizzazioni giovanili di partiti politici presenti in almeno uno dei due rami del Parlamento, di cui:

1) un rappresentante per ciascuna organizzazione giovanile di partito o movimento politico presente in almeno uno dei due rami del Parlamento, purché abbia eletti nelle circoscrizioni elettorali del Lazio o all'interno del Consiglio regionale;

2) un ulteriore rappresentante per ciascuna organizzazione giovanile di partito o movimento politico avente un numero complessivo di parlamentari non inferiore al cinque per cento;

b) dai rappresentanti delle associazioni studentesche ed universitarie, di cui:

1) un rappresentante per ciascuna consulta provinciale studentesca, individuato nella persona del rispettivo presidente o suo delegato;

2) cinque rappresentanti delle associazioni universitarie individuate sulla base della presenza negli organi collegiali degli atenei del Lazio, eletti mediante apposita assemblea delle associazioni stesse indetta ai sensi del comma 3;

c) da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria dei giovani lavoratori presenti nella Regione e maggiormente rappresentative sulla base dei dati forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

d) da dodici rappresentanti delle associazioni giovanili iscritte nel registro di cui all'art. 5 della legge regionale n. 29/2001, purché costituite da almeno un anno ed operanti almeno in due province, eletti mediante apposita assemblea delle associazioni aventi titolo indetta ai sensi del comma 3;

e) dai rappresentanti di consulte e forum istituiti dalle province del Lazio e dei consigli dei giovani istituiti dai comuni del Lazio di cui:

1) un rappresentante per ciascuna consulta o forum istituiti dalle province del Lazio, individuato nella persona del rispettivo presidente o suo delegato;

2) un rappresentante per ciascun ambito provinciale dei consigli comunali dei giovani istituiti ed operanti nel relativo territorio, eletto mediante apposita assemblea dei consigli stessi indetta ai sensi del comma 3;

f) tre rappresentanti dei giovani eletti nelle amministrazioni comunali del territorio regionale designati dalla Consulta dei giovani amministratori dell'ANCI Lazio;

g) tre rappresentanti dei giovani immigrati eletti mediante apposita assemblea delle associazioni di immigrati di cui all'art. 6, comma 2, della legge regionale 16 febbraio 1990, n. 17 (Provvidenze a favore degli immigrati da paesi extracomunitari) indetta con le modalità di cui al comma 3;

h) quattro rappresentanti delle organizzazioni dei giovani imprenditori, appartenenti alle categorie degli artigiani, dei commercianti, degli industriali e dei cooperatori, presenti nella Regione.

2. Nella composizione del Forum deve essere garantita un'equilibrata presenza di entrambi i sessi e, comunque, tale da garantire che i componenti appartenenti allo stesso sesso non superino la percentuale del sessanta per cento.

3. Al fine dell'elezione dei rappresentanti indicati dal comma 1, lettere b), numero 2, d), e), numero 2) e g), la struttura regionale di supporto al Forum di cui all'art. 4 della legge regionale n. 29/2001 indice apposite assemblee previa comunicazione, da parte delle associazioni e dei consigli comunali dei giovani, della designazione del proprio rappresentante effettivo e di quello supplente, con l'indicazione dei recapiti presso cui devono essere effettuate le comunicazioni. Le associazioni giovanili devono allegare, altresì, la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla lettera d) del comma 1.

Art. 3.

Modalità di svolgimento dei lavori del Forum

1. Il Forum si riunisce di regola in sedute ordinarie non meno di due volte l'anno secondo una programmazione semestrale e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente, o un terzo dei membri del direttivo, ovvero un quarto dei componenti del Forum stesso ne faccia richiesta.

2. La convocazione del Forum in via ordinaria è comunicata per iscritto ai suoi membri con un preavviso di almeno dieci giorni dalla data di indizione della seduta. La convocazione in via straordinaria può avvenire tramite telegramma, fonogramma o fax con un preavviso di almeno tre giorni rispetto alla suddetta data.

3. Possono, altresì, richiedere la convocazione del Forum la giunta regionale e le commissioni consiliari. In tale caso il Presidente convoca il Forum entro i quindici giorni successivi alla comunicazione della relativa richiesta.

4. L'ordine del giorno delle sedute del Forum è redatto dal Presidente e l'eventuale inserimento di ulteriori punti può essere richiesto da almeno due membri del direttivo o da un quinto dei componenti dell'assemblea stessa.

5. Le sedute del Forum sono valide, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei componenti e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un quarto dei componenti stessi.

6. Le deliberazioni del Forum sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fatta salva la diversa maggioranza prevista dagli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento.

7. Le sedute del Forum sono pubbliche e delle stesse è redatto un processo verbale che viene approvato all'inizio della seduta successiva a quella cui si riferisce nonché depositato e conservato agli atti in libera

consultazione presso la struttura regionale di supporto al Forum di cui all'art. 4 della legge regionale n. 29/2001.

8. Alle sedute del Forum possono partecipare i consiglieri e gli assessori regionali ed essere invitati a partecipare i rappresentanti di altri enti, pubblici o privati e delle associazioni iscritte al registro di cui all'art. 5 della legge regionale n. 29/2001 diverse da quelle di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), nonché esperti in materia.

Art. 4.

Presidente

1. Il presidente del Forum:

a) convoca e presiede il Forum, il direttivo e l'ufficio di presidenza, ne coordina i lavori e redige l'ordine del giorno delle relative sedute;

b) rappresenta il Forum nelle sedi istituzionali.

Art. 5.

Ufficio di Presidenza

1. All'interno del Forum è costituito l'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente e da un massimo di altri quattro membri eletti dal Forum stesso con la maggioranza dei relativi componenti.

2. L'ufficio di Presidenza predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale, presenta la relazione annuale sulle attività svolte, adotta gli atti di organizzazione delle commissioni di lavoro in attuazione della deliberazione di cui all'art. 7, promuove convegni, audizioni, consultazioni ed indagini conoscitive finalizzate all'attività del Forum.

3. L'ufficio di Presidenza nella prima seduta elegge al proprio interno due vice presidenti e due segretari. I vice presidenti sostituiscono il Presidente in caso d'impedimento su delega dello stesso. I segretari sovrintendono alla redazione del processo verbale, tengono nota dei membri iscritti a parlare, danno lettura dei verbali e di ogni altro atto che debba essere comunicato al Forum, procedono all'appello nominale, accertano il risultato delle votazioni e coadiuvano il Presidente nel regolare l'andamento dei lavori.

4. Le deliberazioni dell'ufficio di Presidenza sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei relativi membri.

Art. 6.

Direttivo

1. All'interno del Forum è costituito, altresì, il direttivo, presieduto dal Presidente e composto da un massimo di altri venti membri eletti dal Forum stesso nella prima seduta con la maggioranza dei relativi componenti, sulla base di liste differenziate per ciascuna categoria di rappresentanti di cui all'art. 2, comma 1. Ogni componente del Forum non può esprimere più di due preferenze nell'ambito della lista dei rappresentanti della propria categoria.

2. Il direttivo predispone e attua il piano annuale di attività ed ogni altra deliberazione del Forum, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 2, e può proporre al Forum stesso la costituzione di apposite commissioni di lavoro secondo quanto previsto dall'art. 7.

3. I componenti del Direttivo decadono dalla carica a seguito di un numero di assenze consecutive non giustificate superiori a due. In caso di dimissioni o decadenza di un membro del Direttivo, il Presidente indice entro trenta giorni una seduta straordinaria del Forum per l'elezione del sostituto.

4. In caso di dimissioni o decadenza della maggioranza dei membri del direttivo, quest'ultimo decade e il Presidente convoca entro i trenta giorni successivi il Forum per procedere all'elezione del nuovo direttivo.

5. Il direttivo si riunisce in via ordinaria una volta ogni tre mesi e, in via straordinaria, su richiesta della maggioranza dei suoi membri.

6. Le deliberazioni del direttivo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei relativi membri.

Art. 7.

Commissioni di lavoro

1. Con deliberazione del Forum, adottata a maggioranza dei componenti e su proposta del direttivo, possono essere istituite specifiche commissioni di lavoro.

2. La deliberazione di cui al comma 1 individua il numero, i compiti e le modalità di funzionamento delle commissioni.

3. Le commissioni eleggono al proprio interno un presidente e due vice presidenti.

4. I componenti delle commissioni possono essere assistiti a titolo gratuito da esperti in materie attinenti ai compiti delle commissioni stesse.

Art. 8.

Pubblicità delle attività del Forum

1. Delle attività del Forum è data pubblicità nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio, nonché sulle pagine web all'interno del sito della Regione stessa.

Art. 9.

Modifiche al regolamento

1. Il presente regolamento può essere modificato anche su richiesta del Forum sottoscritta dalla maggioranza dei relativi componenti.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 23 luglio 2007

MARRAZZO

07R0660

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(GU-GUG-001) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	BARI	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	PALERMO	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	PERUGIA	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
 Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
 Piazza Verdi 10, 00198 Roma
 fax: 06-8508-4117
 e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
 ☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 8 0 1 0 5 *

€ 2,00